

## LA GIUNTA REGIONALE

- a. richiamato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- b. richiamato il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- c. richiamato il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- d. richiamato il Regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/20;
- e. richiamato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- f. richiamato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- g. richiamato il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti

finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- h. richiamato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- i. richiamato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- j. richiamato il Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- k. richiamato il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- l. richiamato il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- m. richiamato il Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- n. richiamata la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC): finanziamenti a tasso fisso, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie - Nota EGESIF\_14-0017;
- o. richiamata la Guida orientativa per gli Stati membri relativa alla Procedura di Designazione - Nota EGESIF\_14-0013-final del 18/12/2014;
- p. richiamata la Guida orientativa per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri - Nota EGESIF 14-0010-final del 18-12-2014;
- q. richiamato l'Accordo di partenariato 2014/20, presentato dal Governo italiano alla

Commissione europea in data 22 aprile 2014, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 1303/2013, e adottato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

- r. richiamata la Decisione della Commissione europea C(2014) 9921 del 12 dicembre 2014, recante approvazione del Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" per la Valle d'Aosta;
- s. richiamata, inoltre, la deliberazione del Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 1023/XIV in data 11 febbraio 2015, recante approvazione del Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE) per la Valle d'Aosta nel testo approvato dalla Commissione europea con la Decisione di cui alla precedente lettera;
- t. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1866 del 30/12/2014, recante "Approvazione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) per il periodo 2015/16, relativo alla politica regionale di sviluppo e ai Programmi a cofinanziamento europeo e statale interessanti la Valle d'Aosta nel periodo 2014/20";
- u. considerato che la Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione e il Manuale delle procedure e dei controlli per la gestione degli interventi del Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE) (che costituiscono il Sistema di Gestione e Controllo - SI.GE.CO) rispondono all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione degli interventi, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile e rispondono anche al criterio della sana gestione finanziaria, così come richiamato quale principio generale nell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e nell'art. 30 del Regolamento finanziario n. 966/2012;
- v. richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 42, del 23 gennaio 2015, con la quale è stato designato il Coordinatore del Dipartimento Bilancio, finanze e patrimonio, quale Autorità di audit per i programmi operativi regionali finanziati, per il periodo di programmazione 2014/20, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale, ai sensi dell'art. 123, Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- w. atteso che l'art. 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 disciplina la nuova procedura per la designazione delle Autorità di gestione e di certificazione disponendo che la suddetta designazione si fonda su una relazione e un parere dell'Autorità di audit che valuti la conformità delle Autorità designate con i criteri di cui all'allegato XIII del Regolamento stesso;
- x. richiamata la propria deliberazione n. 978/2014 con cui l'Amministrazione regionale, per il nuovo ciclo di programmazione 2014/20, ha ritenuto opportuno dotarsi di un sistema informativo unitario (SISPREG2014) per le attività di monitoraggio, controllo e certificazione dei Programmi FSE, FESR e FSC, sia per adattarlo ai requisiti prescritti dall'Unione europea e dallo Stato sia per esigenze di razionalizzazione dei sistemi già operanti nell'amministrazione;
- y. preso atto che il predetto sistema informativo unitario (SISPREG2014) non è ancora ultimato e che la sua operatività è un elemento essenziale ai fini della valutazione che l'Autorità di audit deve effettuare per designare le Autorità di gestione e certificazione;
- z. ritenuto tuttavia necessario - nelle more di ultimazione di SISPREG2014 e del successivo invio del SI.GE.CO. all'Autorità di audit per la designazione di cui alla lettera w. - approvare il SI.GE.CO. stesso con l'obiettivo di assicurare un'efficace e corretta gestione del Programma e fornire ai diversi soggetti coinvolti nell'attuazione

dello stesso uno strumento per lo svolgimento delle attività di propria competenza;

- aa. ritenuto opportuno demandare al dirigente della struttura Politiche della formazione e dell'occupazione, in qualità di Autorità di gestione, le eventuali successive modifiche di dettaglio al SI.GE.CO. previo assenso, se del caso, dell'Autorità di audit;
- a. visto l'obiettivo n. 32020005 "Programma investimenti a favore della crescita e dell'occupazione 2014-20 (FSE)" – 1.11.09.14;
- b. visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura Politiche del lavoro e della formazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro Raimondo DONZEL;

ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

- 1) di approvare la Descrizione delle funzioni e delle procedure dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione e del Manuale delle procedure e dei controlli per la gestione degli interventi finanziati dal Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE), allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare al dirigente della struttura Politiche della formazione e dell'occupazione, in qualità di Autorità di gestione, le eventuali successive modifiche di dettaglio ai predetti documenti previo assenso, se del caso, dell'Autorità di audit;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



**PROGRAMMA INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E  
DELL'OCCUPAZIONE 2014/20 (FSE)**

**FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/20**

**Descrizione delle funzioni e delle procedure  
dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione  
(ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n.1303/2013  
e dell'art. 3 dell'Allegato III del Regolamento (UE) n.1011/2014)**

Approvato con ..... Versione\_01 del .....



## INDICE

<b>1. DATI GENERALI.....</b>	<b>7</b>
<b>2. STRUTTURA DEL SISTEMA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Autorità di gestione.....	19
2.2 Autorità di certificazione .....	19
2.3 Organismi intermedi .....	20
2.4 La separazione delle funzioni tra l'Autorità di audit e le Autorità di gestione e certificazione .....	20
<b>3. AUTORITÀ DI GESTIONE.....</b>	<b>22</b>
3.1 L'AUTORITÀ DI GESTIONE E LE SUE FUNZIONI PRINCIPALI .....	22
3.1.1 Funzioni e compiti svolti direttamente dall'Autorità di gestione .....	22
3.1.2. Funzioni formalmente delegate dall'Autorità di gestione .....	24
3.1.3. Procedure volte a garantire misure per la lotta alle frodi.....	25
<b>4. ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE.....</b>	<b>28</b>
4.1 Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità e piano per l'assegnazione delle risorse umane.....	28
4.2 Gestione dei rischi.....	39
4.3 Procedure per assistere il Comitato di sorveglianza nei suoi lavori.....	40
4.4 Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione.....	43
4.5 Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'Autorità di gestione a norma dell'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.....	44
4.6 Procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni .....	46
4.7 Procedure per i beneficiari.....	48
4.8 Procedure per le verifiche delle operazioni .....	51
4.9 Procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari.....	53
4.10 Individuazione delle autorità o degli organismi responsabili di ogni fase del trattamento delle domande di rimborso, compreso un diagramma indicante tutti gli organismi coinvolti .....	54
4.11 Procedure dell'Autorità di gestione per la trasmissione delle informazioni all'Autorità di certificazione .....	57
4.12 Procedure dell'Autorità di gestione per la trasmissione delle informazioni all'Autorità di audit.....	60
4.13 Riferimento alle norme nazionali in materia di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo.....	60

4.14	Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali ..	61
4.15	Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione .....	62
4.16	Procedure per preparare il riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati .....	63
4.17	Procedure per comunicare dette procedure al personale, come anche indicazione della formazione organizzata/ prevista ed eventuali orientamenti emanati (data e riferimenti) .....	63
<b>5.</b>	<b>PISTA DI CONTROLLO.....</b>	<b>66</b>
5.1	Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati, anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati.....	66
5.2	Istruzioni impartite circa la tenuta dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari/degli organismi intermedi/dell'autorità di gestione (data e riferimenti):.....	67
5.3	Indicazione dei termini di conservazione dei documenti .....	67
5.4	Formato in cui devono essere conservati i documenti .....	68
<b>6.</b>	<b>IRREGOLARITÀ E RECUPERI.....</b>	<b>70</b>
6.1	Descrizione della procedura di segnalazione e rettifica delle irregolarità .....	70
6.2	Descrizione della procedura che assicura il rispetto dell'obbligo di informare la Commissione in merito alle irregolarità .....	75
<b>7.</b>	<b>AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE .....</b>	<b>78</b>
<b>7.1</b>	<b>AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE E SUE FUNZIONI PRINCIPALI .....</b>	<b>78</b>
7.1.1.	Status dell'autorità di certificazione (organismo pubblico nazionale, regionale o locale) e organismo di cui l'autorità fa parte .....	78
7.1.2	Funzioni svolte dall'autorità di certificazione .....	78
7.1.3	Funzioni formalmente delegate dall'autorità di certificazione, individuazione degli organismi intermedi e della forma della delega a norma dell'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 Riferimento ai documenti pertinenti (atti giuridici che conferiscono i poteri, accordi). Descrizione delle procedure utilizzate dagli organismi intermedi per lo svolgimento dei compiti delegati e delle procedure applicate dall'autorità di certificazione per vigilare sull'efficacia dei compiti delegati agli organismi intermedi.....	79
<b>7.2</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE .....</b>	<b>79</b>
7.2.1	Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate in possesso delle necessarie competenze). Queste informazioni riguardano anche gli organismi intermedi ai quali siano stati delegati alcuni compiti. ....	79
7.2.2	Descrizione delle procedure di cui il personale dell'autorità di certificazione e degli organismi intermedi deve ricevere comunicazione per iscritto (data e riferimenti).....	80
7.2.3	Procedure per preparare e presentare le domande di pagamento: .....	81

7.2.4	Descrizione del sistema contabile utilizzato come base per la certificazione alla Commissione della contabilità delle spese (articolo 126, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013): .....	82
7.2.5	Descrizione delle procedure in essere per la redazione dei conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Consiglio (articolo 126, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013). Modalità per certificare la completezza, esattezza e veridicità dei conti e per certificare che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile (articolo 126, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013) tenendo conto dei risultati di ogni verifica e audit.....	83
<b>7.3</b>	<b>RECUPERI .....</b>	<b>85</b>
7.3.1.	Descrizione del sistema volto a garantire la rapidità del recupero dell'assistenza finanziaria pubblica, compresa quella dell'Unione.....	85
7.3.2	Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo mediante la conservazione in formato elettronico dei dati contabili, ivi compresi quelli relativi agli importi recuperati, agli importi da recuperare, agli importi ritirati da una domanda di pagamento, agli importi irrecuperabili e agli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; tutto ciò per ciascuna operazione, compresi i recuperi derivanti dall'applicazione dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni.....	86
7.3.3	Modalità per detrarre gli importi recuperati o gli importi che devono essere ritirati dalle spese da dichiarare.....	87
<b>8.</b>	<b>SISTEMA INFORMATICO .....</b>	<b>89</b>
<b>8.1</b>	<b>DESCRIZIONE, ANCHE MEDIANTE DIAGRAMMA, DEL SISTEMA INFORMATICO (SISTEMA DI RETE CENTRALE O COMUNE O SISTEMA DECENTRATO CON COLLEGAMENTI TRA SISTEMI).....</b>	<b>89</b>
8.1.1.	Raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione	89
8.1.2.	Procedure per garantire che i dati di cui al punto precedente siano raccolti, inseriti e conservati nel sistema e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso .....	91
8.1.3.	Procedure per garantire l'esistenza di un sistema che registra e conserva in formato elettronico i dati contabili di ciascuna operazione, e supporta tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei conti.....	92
8.1.4.	Procedure per mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera g), del regolamento (UE) n. 1303/2013 .....	92
8.1.5.	Procedure per tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione secondo quanto stabilito dall'articolo 126, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013 .....	92
8.1.6.	Procedure per mantenere registrazioni degli importi relativi alle operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo .....	93

8.1.7.	Precisare se i sistemi sono operativi e sono in grado di registrare in maniera affidabile i dati di cui sopra.....	93
8.2	<b>DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE VOLTE A VERIFICARE CHE SIA GARANTITA LA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI.....</b>	<b>93</b>
8.3	<b>DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE PER QUANTO CONCERNE L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 122, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 .....</b>	<b>94</b>

## ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI PRESENTI NEL TESTO

AdG	Autorità di gestione
AdC	Autorità di certificazione
AdA	Autorità di audit
SRRAI	Strutture Regionali competenti per materia Responsabili dell'Attuazione degli Interventi
SIGECO	Sistema di gestione controllo
FESR	Fondo europeo di sviluppo regionale
FSE	Fondo sociale europeo
FSC	Fondo per lo sviluppo e la coesione
FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
PO	Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)
PRA	Piano di Rafforzamento Amministrativo
CE	Commissione europea
Regione	Regione autonoma Valle d'Aosta
OI	Organismo intermedio
AREA VdA	Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura
NUVAL	Nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode
CdS	Comitato di sorveglianza
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea
MEF-RGS	Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato
PSR	Programma di sviluppo rurale
CTE	Cooperazione territoriale europea
UE	Unione europea
URP	Ufficio relazioni con il pubblico
QSR	Quadro strategico regionale

## 1. DATI GENERALI

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni per i Fondi strutturali per il periodo 2014/20 disciplina, all'art. 124, la nuova procedura per la designazione delle Autorità di gestione (di seguito "AdG") e di certificazione (di seguito "AdC"). In particolare, l'articolo dispone che la suddetta designazione si fonda su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente, l'Autorità di audit (di seguito "AdA"), che valuti la conformità delle Autorità designate con i criteri di cui all'allegato XIII del Regolamento.

La presente descrizione segue il modello (che vale per tutti i fondi strutturali e per tutti gli Stati membri) di cui all'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 e contiene informazioni sui principi generali dei Sistemi di gestione e controllo (d'ora in poi SIGECO) di cui agli articoli da 72 a 74 e da 122 a 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La stessa tiene conto del Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 966/2012 e di tutti i Regolamenti di esecuzione e Regolamenti delegati. La descrizione, inoltre, è coerente con i contenuti richiesti nella *"Guida Orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di designazione"*, nonché, per la trattazione di alcune parti specifiche, con le indicazioni contenute nelle diverse Linee Guida orientative o Note orientative emanate dalla Commissione europea (d'ora in poi CE).

I contenuti della descrizione sono, infine, in linea con i provvedimenti normativi e gli orientamenti forniti a livello nazionale dall'Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e dall'Agenzia per la Coesione Territoriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; si citano, a titolo esemplificativo, i principali testi da cui sono tratte le informazioni:

- l'allegato II - Elementi salienti della proposta di SIGECO 2014-2020 - dell'Accordo di Partenariato adottato dalla CE, con decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, a chiusura del negoziato formale;
- il documento di valutazione dei requisiti di designazione dell'AdG e dell'AdC;
- la circolare MEF – RGS Prot. 56513 del 3 luglio 2014, recante informazioni sulle strutture di gestione e di audit dei Programmi UE 2014/2020.

Tale descrizione rappresenta la principale base conoscitiva per l'emanazione del parere di conformità che l'organismo incaricato deve rilasciare entro, al più tardi, la presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla CE.

La descrizione prende spunto dal SIGECO relativo all'AdG ed all'AdC, istituito per il precedente periodo di programmazione, del quale esistono prove dell'efficacia del funzionamento.

In linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 124, paragrafo 2) e dalle Linee Guida sulla procedura di designazione, il sistema si basa infatti (data anche la garanzia già ottenuta nel corso del periodo di programmazione 2007/13 in seguito ai controlli che sono stati effettuati dall'AdA sul funzionamento dei sistemi delle due Autorità) sul modello già in essere per la programmazione 2007/13.

Naturalmente, la descrizione presenta alcuni elementi di novità (ad es. le procedure per la gestione del rischio e le misure anti-frode, le procedure per redigere la dichiarazione di gestione, il riepilogo

annuale dei conti e le procedure per garantire l'attendibilità dei dati relativi agli indicatori/target/avanzamento del Programma per il raggiungimento dei suoi obiettivi) rispetto ai quali la scelta dell'AdG è di capitalizzare, il più possibile, l'esperienza della passata programmazione, sviluppando ex novo specifiche procedure, sulla base della normativa e degli orientamenti europei e nazionali già indicati in premessa.

Le singole procedure di seguito richiamate, comprensive degli strumenti e dei format previsti dall'AdG, sono contenute nel "Manuale delle procedure e dei controlli per la gestione degli interventi finanziati dal Programma *Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)*" (di seguito, Manuale delle procedure).

Nelle more dell'approvazione delle modalità attuative del Programma operativo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" (d'ora in poi "PO" o "PO FSE"), l'AdG si riserva di applicare le modalità attuative previste dal Programma Occupazione 2007/13 (FSE), fermo restando l'impegno ad una successiva verifica di compatibilità a seguito all'approvazione definitiva del SIGECO.

In linea con gli orientamenti definiti dal Piano di rafforzamento amministrativo (d'ora in poi PRA) definito dalla Regione autonoma Valle d'Aosta (d'ora in poi Regione) con deliberazione della Giunta regionale n. 1886/2014, il sistema tiene conto anche dei seguenti obiettivi di miglioramento procedurale:

- armonizzare, per quanto possibile, i SIGECO dei Programmi interessanti la Regione;
- potenziare il grado di trasparenza e favorire la semplificazione degli oneri amministrativi, a vantaggio dei beneficiari;
- garantire la funzionalità di un sistema informativo comune che non assicuri solo funzioni di monitoraggio, ma si riveli efficiente strumento a supporto del flusso procedurale di programmazione, gestione, controllo e certificazione dei programmi e dei progetti;
- assicurare la disponibilità, a tutti i soggetti coinvolti, della documentazione completa e progressivamente aggiornata (anche mediante storicizzazione) necessaria alla corretta attuazione dei programmi e progetti.

Le informazioni sono presentate da:

<b>Italia:</b>	Regione autonoma Valle d'Aosta
<b>Programma:</b>	Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)
<b>Numero CCI:</b>	2014IT05SFOP011
<b>Referente principale:</b>	Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro - Dipartimento politiche del lavoro e della formazione - Politiche della formazione e dell'occupazione
<b>Indirizzo:</b>	Loc. Grand Chemin, 34 11020 Saint-Christophe (Aosta)
<b>Posta elettronica:</b>	<a href="mailto:adg.fse@regione.vda.it">adg.fse@regione.vda.it</a>
<b>Pec:</b>	<a href="mailto:politiche_lavoro@pec.regione.vda.it">politiche_lavoro@pec.regione.vda.it</a>
<b>Tel.:</b>	0165/272967
<b>Fax:</b>	0165/272929

Le informazioni di cui alla presente Relazione descrivono le funzioni e le procedure delle due Autorità previste per l'attuazione del PO (AdG e AdC) alla data del 1° luglio 2016 sulla base delle indicazioni derivanti dalla normativa europea e da previsioni di carattere nazionale, in un quadro di piena corrispondenza alla disciplina regionale in tema di organizzazione della struttura amministrativa.

L'adozione formale del presente documento avviene con deliberazione della Giunta regionale. Le eventuali successive modifiche al sistema descritto sono comunicate all'AdA, al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del SIGECO del PO.

Il presente documento potrà quindi essere aggiornato, modificato o integrato durante tutto il periodo di programmazione, sulla base di esigenze emerse in corso di attuazione o di segnalazioni provenienti dalle Strutture interessate nell'attuazione del PO. L'AdG provvederà a raccogliere tali segnalazioni e proposte di modifica/integrazioni di dettaglio e ad aggiornare il presente documento e i contestuali allegati mediante l'adozione di un Provvedimento del Dirigente della Struttura Politiche della formazione e dell'occupazione dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro (AdG) previo assenso, se del caso, dell'AdA.

## **2. STRUTTURA DEL SISTEMA**

Il SIGECO del PO, di cui si descrive l'impianto generale nel presente documento, risponde all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione degli interventi, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile e risponde anche al criterio della sana gestione finanziaria, così come richiamato quale principio generale nell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e nell'art. 30 del Regolamento finanziario n. 966/2012.

In continuità con il precedente periodo di programmazione (art. 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013), la struttura del sistema del PO si basa, inoltre, su due principi cardine del Regolamento (UE) n. 1303/2013:


- il principio della separazione delle funzioni (di cui all'art. 72, lettera b);
- il principio di indipendenza funzionale (di cui all'art. 123, paragrafi 4 e 5).

Ai sensi dei suddetti articoli, e in linea anche con quanto previsto nell'Allegato II dell'Accordo di partenariato, per garantire il corretto funzionamento del SIGECO, sono state perciò individuate tre Autorità del Programma:

- Autorità di gestione (AdG);
- Autorità di certificazione (AdC);
- Autorità di audit (AdA).

Il diagramma riportato nella successiva Figura 1 rappresenta i rapporti organizzativi tra i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione del PO.

**Figura 1 - Strutture regionali coinvolte nella gestione del PO**



Per quanto riguarda i rapporti con la CE, l'art. 123, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n.1303/2013, stabilisce che lo Stato membro può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione europea e fornirle informazioni, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata del diritto applicabile.

A tale proposito si evidenzia che il SIGECO del PO rientra anche nell'ambito di un sistema di coordinamento nazionale (vedi Allegato II dell'Accordo di partenariato) basato su di un **Presidio di vigilanza e coordinamento nazionale** a cui partecipano le Amministrazioni centrali interessate (*Presidenza del Consiglio dei Ministri; Agenzia per la Coesione Territoriale; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale e Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca; Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE*).

L'azione di vigilanza e coordinamento sul corretto ed efficace funzionamento dei SIGECO, opera attraverso le seguenti linee:

- verifica dello stato di attuazione degli interventi, con periodicità semestrale, sulla base delle rilevazioni del Sistema nazionale di monitoraggio unitario, controllo del rispetto dei tempi di esecuzione dei singoli interventi e dei relativi risultati attesi e conseguiti e garanzia della tempestiva individuazione di eventuali criticità in fase di attuazione e delle relative modalità di risoluzione;
- verifica delle situazioni relative alle decisioni della CE di interruzione dei termini di pagamento e di sospensione dei pagamenti, analisi dei piani di azione per la risoluzione delle criticità, monitoraggio dei relativi risultati, e informazione tempestiva alla CE;
- supporto alle Amministrazioni titolari dei programmi operativi, anche attraverso specifiche task-force tecniche per la definizione di precise ed efficaci modalità di governo dei processi, nonché di adeguate metodologie e strumenti di lavoro avanzati, anche con riferimento alle situazioni di interruzione dei termini di pagamento e di sospensione dei pagamenti;
- standardizzazione del processo di rilevazione dei dati di programmazione e attuazione degli interventi attraverso il sistema unitario nazionale di monitoraggio;
- adeguata informazione e pubblicità sulla politica di coesione, attraverso il rafforzamento della comunicazione verso cittadini, imprese e partenariato economico e sociale;
- valutazione sull'impatto e sull'efficacia dei programmi e sul grado di raggiungimento degli obiettivi e delle priorità strategiche.

E', inoltre, previsto un **Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit**, (rappresentato dall'IGRUE), che ha la funzione di coordinare il lavoro delle AdA, fornendo un supporto metodologico e assicurando la supervisione del lavoro svolto a livello di singolo programma.

Tali modalità di coordinamento nazionali costituiscono una novità rispetto alla precedente programmazione. Oltre ai rapporti con le Amministrazioni centrali, sono previsti specifici raccordi (in relazione a vari aspetti del SIGECO) anche con la CE. Di seguito si riporta l'organigramma e un diagramma esemplificativo dei flussi previsti tra le Autorità del PO e i servizi della CE nello svolgimento di alcuni adempimenti regolamentari.

*Figura 2 - Rapporti tra gli Organismi regionali e quelli nazionali ed europei*








Figura 3 – Flussi informativi tra AdG, IGRUE e CE







A **livello regionale**, i rapporti tra l'Autorità di gestione e le altre Strutture Regionali competenti per materia Responsabili dell'Attuazione degli Interventi (SRRAI) coinvolte nella gestione del Programma sono regolati dal presente documento e dalle disposizioni contenute nel "Manuale delle procedure dell'AdG" e, in casi particolari, possono essere regolati da atti e procedure interne stabilite per ciascuna operazione o gruppo di operazioni all'atto dell'approvazione delle stesse.

Le SRRAI, in quanto strutture competenti per materia, intervengono in tutte le fasi di programmazione e gestione degli interventi e, in particolare:

- nella fase di programmazione operativa: predisposizione di avvisi e/o bandi; avvio di progetti; definizione dei criteri di selezione delle operazioni; attività di comunicazione, effettuate in base alle linee guida redatte dall'AdG; pubblicazione degli avvisi e/o bandi; attivazione di sportelli;
- nella fase di gestione: istruttoria delle domande di finanziamento; erogazione dei finanziamenti;
- nella fase di controllo di gestione propedeutica ai controlli di I livello: controlli di conformità alle prescrizioni contenute negli avvisi e/o bandi o alla regolamentazione di settore;
- nella fase di monitoraggio fisico e finanziario delle operazioni avviate.

Per gli interventi relativi alla formazione professionale, si prevedono due modalità gestionali, alternative tra loro. La prima, prevede che l'avviso pubblico sia effettuato, anche a seguito di concertazione con le altre Strutture regionali potenzialmente coinvolte, dalla Struttura Politiche della formazione e dell'occupazione del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione che, a seguito della presentazione e valutazione dei progetti, assegnerà alle relative SRRAI i progetti relativi al loro settore di competenza per i quali saranno responsabili di tutte le fasi successive alla selezione del beneficiario. Con riferimento alla presente modalità operativa si evidenzia, inoltre, che l'approvazione di una proposta progettuale è subordinata ad un parere vincolante formulato dall'Assessorato competente sulla coerenza del progetto con le politiche settoriali e con il mercato del lavoro.

La seconda modalità prevede che l'AdG trasferisca le risorse alle SRRAI, le quali provvederanno, con il supporto della task force dell'AdG, alla predisposizione dell'avviso, alla valutazione dei progetti e alla gestione di tutte le fasi successive del progetto.

Al fine di definire in maniera puntuale le singole azioni, i tempi di realizzazione e le relative risorse finanziarie, l'AdG metterà a disposizione un'apposita **scheda di "proposta di intervento"** che definirà per ciascuna SRRAI coinvolta nella gestione del PO le azioni di cui è responsabile e le relative risorse assegnate. Le schede di "proposta di intervento", compilate dalle SRRAI e validate dall'AdG, saranno, quindi, approvate dalla Giunta regionale.

La Regione ha, inoltre, istituito, fin dal 2008, presso il Dipartimento politiche strutturali e affari europei della Presidenza della Regione, una Cabina di regia della Politica regionale di sviluppo, che svolge, in continuità con l'esperienza del periodo 2007/13, i seguenti compiti:

- coordinamento del sistema di *governance* della Politica regionale di sviluppo della Valle d'Aosta, centrato sul funzionamento della regia unitaria di programmazione, attuazione e

valutazione (fondata su quattro organismi: il Coordinamento delle Autorità di gestione, il Nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale (NUVAL), il Forum partenariale e il Comitato per lo sviluppo locale);

- cura dei rapporti con i servizi della Commissione europea e dello Stato;
- promozione dell'integrazione tra i Programmi e i progetti cofinanziati dai Fondi FESR, FSE, FEASR e FSC, in riferimento alle attività di programmazione, negoziazione, concertazione, gestione, comunicazione, monitoraggio, controllo e valutazione.

In particolare, il Coordinamento delle AdG, attivo dal 2007, è l'organismo di indirizzo unitario della Politica regionale di sviluppo. Ne fanno parte il Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei (con funzioni di presidente), le AdG dei Programmi a cofinanziamento europeo e statale e il responsabile regionale dei Programmi di cooperazione territoriale europea.

Il Coordinamento delle AdG provvede, fra l'altro, a:

- elaborare ed eventualmente aggiornare il Quadro strategico regionale;
- armonizzare i Programmi, i bandi, gli avvisi e i criteri di selezione dei progetti, in un'ottica di integrazione e sostenibilità degli interventi e di semplificazione delle procedure;
- definire l'architettura dello Sviluppo locale partecipato e promuovere e sostenere nel tempo, anche attraverso attività formative, l'integrazione di diversi operatori della stessa filiera (rete di attori) e di diverse azioni (rete di azioni);
- indirizzare le attività coordinate di assistenza tecnica in materia di rafforzamento della capacità amministrativa, monitoraggio, controllo, concertazione, valutazione, informazione e comunicazione, animazione territoriale;
- condividere, con le SRRAI, le AdA e AdC, le principali questioni che attengono alla programmazione e all'attuazione dei Programmi europei e statali, al fine di ricercare risposte unitarie e migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva;
- indirizzare, coordinare e, ove del caso, contribuire alla predisposizione dei Rapporti di monitoraggio e di valutazione della Politica regionale di sviluppo;
- assicurare l'attuazione degli interventi di miglioramento amministrativo previsti, in capo al Coordinamento stesso, dal PRA della Politica regionale di sviluppo;
- coordinare le attività formative previste a supporto dell'attuazione della Politica regionale di sviluppo.

Il Coordinamento delle AdG opera, se del caso, in gruppi di lavoro, anche composti da funzionari, su temi quali la formazione, la comunicazione, il monitoraggio e il sistema informativo, la valutazione.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Art. 124, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 123, paragrafi 4, 5 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 72, lettera b, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 966/2012
- ❖ Nota MEF-RGS Prot. 56513 del 03/07/2014
- ❖ Allegato III Accordo di partenariato
- ❖ Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione e check list allegate

### 2.1 Autorità di gestione

L'AdG ha la primaria responsabilità della buona esecuzione e della sana gestione finanziaria delle azioni previste dal PO e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

L'AdG si avvale di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate, tali procedure sono adeguatamente formalizzate e divulgate agli eventuali Organismi Intermedi (OI) del Programma, alle SRRAI e ai beneficiari.

Come indicato nella Sezione 7.1 del PO (Autorità ed Organismi pertinenti), questa funzione è di competenza del dirigente *pro tempore* della struttura sotto indicata:

<b>Struttura competente:</b>	<b>Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro - Dipartimento politiche del lavoro e della formazione - Politiche della formazione e dell'occupazione</b>
<b>Indirizzo:</b>	Loc. Grand Chemin, 34 - 11020 Saint-Christophe (AO)
<b>Posta elettronica:</b>	adg.fse@regione.vda.it
<b>Pec</b>	politiche_lavoro@pec.regione.vda.it
<b>Referente:</b>	Dott. Massimiliano Cadin
<b>Tel.</b>	0165/272967
<b>Fax</b>	0165/272929

### 2.2 Autorità di certificazione

L'AdC ha la primaria responsabilità di redigere e presentare alla CE:

- le dichiarazioni periodiche di spesa che devono provenire da sistemi contabili affidabili, essere corredate di documenti giustificativi verificabili e conformi alle norme europee e nazionali e possedere i requisiti di accuratezza;
- la dichiarazione dei conti annuali che deve essere corredata dalla dichiarazione e dal riepilogo annuale dell'AdG, dal parere e dal rapporto annuale di controllo dell'AdA.

Come indicato nella Sezione 7.1 del PO (Autorità ed Organismi pertinenti), questa funzione è di competenza del dirigente *pro tempore* l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), costituita con la Legge regionale n. 7 del 26 aprile 2007 ed ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

<b>Struttura competente:</b>	<b>Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA)</b>
<b>Indirizzo:</b>	Loc. Grand Charrière, 64 - 11020 Saint-Christophe (AO)
<b>Posta elettronica:</b>	c.francesiaboira@area.vda.it
<b>Pec</b>	protocollo@pec.area.vda.it
<b>Referente:</b>	Dott. Carlo Francesca Boirai
<b>Tel.</b>	0165/3673101-142
<b>Fax</b>	0165/3673173

### 2.3 Organismi intermedi

A norma dell'art. 123, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la Regione autonoma Valle d'Aosta, per il PO FSE non ha previsto, allo stato attuale, di affidare attività ad organismi intermedi. Tuttavia, l'AdG si riserva la possibilità di individuare successivamente eventuali organismi intermedi, nel rispetto della normativa vigente.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Art. 123, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Allegato III Accordo di partenariato
- ❖ Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione e check list allegate

### 2.4 La separazione delle funzioni tra l'Autorità di audit e le Autorità di gestione e certificazione

Il sistema istituito nella Regione si inquadra nel dettato dell'art. 123, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede la possibilità che l'AdG, l'AdC e l'AdA possano far parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.

In continuità con la passata programmazione, anche per la programmazione 2014/20, la Regione ha individuato per il PO tre distinte Autorità. L'AdG e l'AdA sono incardinate nella stessa autorità pubblica (Amministrazione regionale), mentre l'AdC è incardinata in un organismo esterno all'Amministrazione regionale, come descritto nel precedente paragrafo 1.3. Il quadro regolamentare della programmazione 2014/20 prevede il rispetto del **principio della separazione delle funzioni**, sancito all'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il quale stabilisce:

- alla lettera a), che i sistemi di gestione e controllo prevedano una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

- alla lettera b), l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi.

Il principio di separazione sancito alla lettera b) deve quindi essere applicato fra le tre Autorità anche al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione del PO ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo.

All'art. 123, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si prevede, inoltre, il **principio di indipendenza tra le tre Autorità**: l'articolo sancisce, infatti, che per ciascun Programma, lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale AdA, funzionalmente indipendente dall'AdG e dall'AdC. La stessa AdA può essere designata per più di un Programma.

Nel sistema valdostano il principio della separazione delle funzioni tra le tre Autorità e di indipendenza dell'AdG e dell'AdC dall'AdA è garantito attraverso un assetto delle tre Autorità coerente con gli elementi che caratterizzano la struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, così come stabilita dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 relativa, tra l'altro, alla nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.

L'AdG è incardinata nella Struttura Politiche della formazione e dell'occupazione dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, in posizione di netta separazione funzionale dall'AdC ed in posizione di **separazione gerarchico funzionale** e di **indipendenza** dall'AdA.

L'AdC è individuata nell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AREA VdA), istituita con L.R. 26 aprile 2007, n. 7, come modificata con L.R. 13 marzo 2008, n.3 e, da ultimo, con l.r. n. 13 del 19 dicembre 2014. L'Agenzia, ente strumentale della Regione, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. E' posta, quindi, in posizione di separazione funzionale dall'AdG ed in posizione di **separazione gerarchico funzionale e di indipendenza** dall'AdA.

L'AdA è incardinata nel Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio dell'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio, in posizione di indipendenza e separazione gerarchico funzionale dall'AdG e dall'AdC.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Art. 72, lettere a) e b) del Regolamento (UE) 1303/2013
- ❖ Art. 123, paragrafi 4 e 5 del Regolamento (UE) 1303/2013
- ❖ Nota MEF-RGS Prot. 56513 del 03/07/2014
- ❖ Allegato II Accordo di partenariato
- ❖ Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione

### 3. AUTORITÀ DI GESTIONE

#### 3.1 L'AUTORITÀ DI GESTIONE E LE SUE FUNZIONI PRINCIPALI

L'AdG è stata individuata, con la delibera del Consiglio regionale n. 616/XIV del 17 luglio 2014 di approvazione della proposta di PO, nell'ambito della Struttura politiche della formazione e dell'occupazione, incardinata all'interno dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro.

Essa è posta in posizione di separazione funzionale dall'AdC e di netta separazione gerarchica e funzionale e di indipendenza dall'Autorità di audit.

Il personale dell'AdG possiede una professionalità adatta alla funzione ed al ruolo da svolgere in base alla normativa europea e secondo quanto riportato dal PRA. La qualifica dirigenziale è adeguata rispetto all'organizzazione dell'Amministrazione di riferimento.

La struttura organizzativa del PO si fonda su una stretta collaborazione tra l'AdG e le SRRAI, in continuità con il SIGECO adottato per il precedente periodo di programmazione, nell'ambito del quale tale scelta di valorizzazione delle competenze settoriali si è rivelata efficiente ed efficace, anche nella prospettiva di incorporare progressivamente le politiche europee nell'azione complessiva dell'amministrazione.

##### 3.1.1 FUNZIONI E COMPITI SVOLTI DIRETTAMENTE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE

L'Autorità di gestione adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito nell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e negli articoli dello stesso Regolamento e degli atti delegati/di esecuzione che trattano gli adempimenti specifici in capo all'AdG.

In continuità alla precedente programmazione, l'AdG non svolge anche funzioni proprie dell'AdC.

Le modalità di assegnazione dei compiti e delle funzioni alle diverse unità organizzative dell'AdG e all'interno delle stesse assicurano il rispetto del principio di separazione delle funzioni stesse e si inquadrano nel processo di rafforzamento amministrativo di miglioramento organizzativo che l'Amministrazione ha inaugurato con l'approvazione del PRA di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1866 del 30/12/2014, recante *“Approvazione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) per il periodo 2015/16, relativo alla politica regionale di sviluppo e ai Programmi a cofinanziamento europeo e statale interessanti la Valle d'Aosta nel periodo 2014/20”* e, per gli aspetti organizzativi, al successivo paragrafo 2.2.1, nel quale si riporta il relativo organigramma.

Al fine di assicurare la corretta attuazione del programma, nel rispetto dei vincoli e delle procedure previste dai regolamenti europei e dalla normativa nazionale e regionale, l'Autorità di gestione ha previsto un modello di *governance* a regia centralizzata e che si avvale, per l'attuazione degli interventi, delle SRRAI, in quanto strutture competenti per materia.

L'AdG, per esercitare le proprie funzioni di gestione e attuazione del Programma, compreso il coordinamento delle attività delle strutture implicate nell'attuazione, si avvale di adeguate risorse umane e materiali (cfr. paragrafo 2.2.1). E' creata, inoltre, un'apposita **Task force** che opera nell'ambito delle fasi di selezione ed attuazione degli interventi.

Ove possibile, in maniera coordinata con le Autorità di gestione responsabili degli altri programmi cofinanziati, si avvale anche del supporto dell'assistenza tecnica così come previsto nell'allegato II all'Accordo di partenariato e definito nell'ambito del PRA.

Il ruolo dell'Assistenza tecnica è destinato a sostenere l'azione dell'AdG e delle SRRAI al fine di internalizzare competenze specifiche presso il personale regionale ed elevare il grado di professionalità delle risorse umane impiegate nell'attuazione dei programmi cofinanziati, allo scopo ultimo di ridurre, progressivamente, la necessità del ricorso a consulenze esterne all'Amministrazione.

L'AdG, in conformità alle indicazioni dell'allegato II dell'AdP, per l'espletamento dei suoi compiti utilizza **adeguati strumenti di pianificazione**, nonché **metodologie e procedure standard** codificate in apposita manualistica, dotandosi di apposito Manuale. Nel "Manuale delle procedure dell'AdG" sono trattati nel dettaglio, infatti, le funzioni dell'AdG e il modello di governance del PO che descrive le funzioni specifiche svolte dalle SRRAI.

Nello stesso si definiscono, inoltre, gli aspetti procedurali che riguardano i compiti dell'AdG in ordine a:

- attivazione di **procedure di quality review** rispetto alle attività espletate dalle SRRAI, dall'ufficio di controllo di I livello e dagli eventuali organismi intermedi;
- utilizzo di un **sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata** per tutte le transazioni relative a un intervento, qualora l'AdG sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo;
- utilizzo di **adeguate procedure di archiviazione dei documenti** riguardanti le operazioni gestionali, anche su supporti elettronici, in modo da assicurare la tracciabilità dell'iter delle operazioni e la reperibilità dei relativi atti;
- utilizzo di **procedure telematiche nei rapporti con i beneficiari**, assicurando una informativa completa sulle opportunità offerte dai fondi e sulle relative procedure di gestione e controllo
- attivazione di un **efficace sistema di controllo di gestione** (I livello), per assicurare la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate e l'ammissibilità delle relative spese;
- previsione di **misure specifiche di prevenzione delle irregolarità**, nonché **procedure per il recupero delle risorse indebitamente versate ai beneficiari**, d'intesa con l'Autorità di certificazione del programma;
- definizione di standard di **trasparenza** finalizzati a massimizzare la visibilità degli interventi comunitari tramite la pubblicazione, tra l'altro, dei bandi, degli obiettivi e dei risultati raggiunti, degli stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario.

### 3.1.2. FUNZIONI FORMALMENTE DELEGATE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE

La Regione autonoma Valle d'Aosta per il PO FSE **non ha previsto di affidare attività ad organismi intermedi** secondo le modalità previste nell'art. 123, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e nell'allegato II all'Accordo di Partenariato. Tuttavia, l'AdG si riserva la possibilità di individuare successivamente tali Organismi, nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, sotto la propria responsabilità l'AdG, nell'esecuzione di alcune attività, potrà avvalersi di organismi intermedi individuati dall'Amministrazione regionale tra i seguenti soggetti:

- a) soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di strutture "in house";
- b) altri soggetti pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto civile, non aventi il carattere di strutture "in house" dell'Amministrazione;
- c) soggetti privati con competenze specialistiche.

L'individuazione dei soggetti di natura corrispondente alla lettera a) è effettuata con atto amministrativo; la selezione e individuazione dei soggetti di cui alle lettere b) e c), sarà svolta mediante procedure ad evidenza pubblica conformi alla normativa europea in materia di appalti pubblici.

Nel caso di istituzione di organismi intermedi, conformemente a quanto indicato nell'allegato II all'Accordo di Partenariato saranno sottoposti al parere di conformità dell'AdA, che verifica la sussistenza dei necessari requisiti di adeguatezza strutturale e procedurale per lo svolgimento dei relativi compiti.

Poiché alla data della proposta di designazione l'Autorità di gestione (o di certificazione) non è prevista la delega a organismi intermedi da individuare, l'AdG non definisce in questa fase le procedure atte a realizzare il controllo preventivo sull'organismo intermedio al fine di appurarne la capacità di assumere gli impegni derivanti dall'atto di delega e le procedure atte a fornire all'organismo intermedio le informazioni considerate pertinenti e utili all'espletamento delle proprie funzioni seguendo gli orientamenti definiti nel "Documento di valutazione dei requisiti di designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione" del Ministero dell'Economia e delle finanze. In caso di delega futura, l'AdG si impegna, tuttavia, a definire le suddette procedure. In particolare, per quanto riguarda il controllo preventivo, l'AdG provvederà a definire i meccanismi atti a verificare, ad esempio, i seguenti aspetti dell'organismo intermedio:

- a) adeguatezza dell'organizzazione interna prevista rispetto alle disposizioni normative,
- b) conformità delle procedure adottate per lo svolgimento delle funzioni attribuite,
- c) completezza delle informazioni e rispetto delle scadenze.

Nel caso di delega ad organismi intermedi, il manuale utilizzato dagli stessi ricalcherà il modello adottato dall'AdG.

Le procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'Autorità di gestione a norma dell'art. 123, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 saranno trattate nel paragrafo 2.2.3.3 della presente relazione.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Art. 123, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 72, lettera e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 23, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Allegato III Accordo di partenariato
- ❖ Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione e check list allegate

#### 3.1.3. PROCEDURE VOLTE A GARANTIRE MISURE PER LA LOTTA ALLE FRODI

Secondo l'art. 59 (2) del Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 966/2012, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese le misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, segnatamente mediante la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle irregolarità e delle frodi.

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 include specifici requisiti in materia di responsabilità degli Stati membri per la prevenzione delle frodi, a partire dall'art. 72, lettera h), il quale prevede che i sistemi di gestione e di controllo assicurino la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle irregolarità, incluse le frodi, e il recupero delle somme indebitamente pagate, unitamente agli eventuali interessi. L'art. 125, paragrafo 4, lettera c) del medesimo Regolamento stabilisce, inoltre, che l'AdG debba mettere in atto misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati.

In riferimento ai suddetti dispositivi ed alle istruzioni contenute nella nota orientativa elaborata dalla Commissione europea sulla gestione del rischio di frode (rivolta alle AdG e alle AdA), l'AdG ha previsto, nel proprio Manuale, una procedura di "autovalutazione", strumento utile per valutare i punti di debolezza del sistema in un'ottica preventiva.

A seguito di questa procedura e secondo gli esiti, l'AdG metterà in atto le "eventuali" misure aggiuntive "proporzionate", mantenendo al tempo stesso contenuto l'onere amministrativo in tema di costi dei controlli. È infatti da specificare che per quanto riguarda il PO FSE della Regione autonoma Valle d'Aosta, la configurazione stessa del sistema di verifica delle operazioni (relativamente ai controlli di I livello, di cui al successivo paragrafo 2.2.3.6), la frequenza e la portata delle verifiche in loco sarà a campione e proporzionale all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso, che ai sensi dell'art. 125, paragrafo 5, lettera b), garantiscono un completo ed esaustivo sistema di controlli in grado anche di prevenire eventuali irregolarità.

Pur tenendo presenti le sopra richiamate considerazioni, l'AdG prevede di effettuare una specifica valutazione del rischio di frode del PO effettuata in prossimità della prima presentazione annuale dei conti e da ripetersi, indicativamente, con cadenza biennale durante l'intero periodo di programmazione.

Gli aspetti e le fasi che sono tenuti in considerazione nella valutazione del rischio di frode sono:

- le procedure per la selezione dei beneficiari e/o dei realizzatori, con particolare riferimento alle procedure ad evidenza pubblica;
- le modalità con le quali vengono svolti i controlli di primo livello e l'eventuale rilevazione di errori di sistema;
- le procedure con le quali viene verificato il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Le misure intraprese terranno conto dei rischi individuati ad identificare il livello di rischio tollerabile in esito anche ai risultati dei controlli.

La procedura definita al riguardo dall'AdG tiene conto delle Linee Guida sulla valutazione del rischio di frode e sull'istituzione di misure antifrode efficaci e proporzionate della CE ("*Fraud risk assessment and effective and proporzionate anti-fraud Measures*" – EGESIF, 16/06/2014). Tali Linee guida sono finalizzate a fornire raccomandazioni alle AdG affinché adottino un approccio proattivo, strutturato e mirato alla gestione e prevenzione del rischio di frode, ritenendo che una valutazione del rischio di frode ben mirata, combinata con un chiara attività di comunicazione dell'impegno a contrastare le frodi può inviare un messaggio chiaro ai potenziali truffatori.

In estrema sintesi, il modello definito dall'AdG e che si avvale del contributo delle SRRAI, prevede:

- un'autovalutazione del rischio di frode, con la definizione e compilazione di apposite check list di controllo che, come indicato nel Manuale delle procedure, saranno elaborate a seguito della definizione da parte dell'AdG degli aspetti procedurali delle misure antifrode, in coerenza con quanto previsto a livello nazionale;
- la predisposizione di un Piano di azione in accordo con le SRRAI stesse, basato sui 4 elementi chiave del ciclo antifrode (prevenzione, individuazione, correzione e perseguimento);
- l'istituzione di un apposito gruppo per l'autovalutazione del rischio di frode a cui partecipano i rappresentanti delle SRRAI;
- la determinazione della frequenza del processo di autovalutazione (generalmente biennale);
- attività di *reporting* (per la formalizzazione degli esiti dell'autovalutazione) che classifichi i livelli di rischio (tollerabile, significativo, critico);
- modalità di segnalazione, in caso di sospetto caso di frode, all'AdA, alle autorità investigative, alla CE e all'OLAF secondo le modalità previste al paragrafo 2.4 e nel "Manuale delle procedure dell'AdG".

L'AdG garantisce la messa in atto di eventuali ulteriori misure antifrode nel caso in cui la valutazione del rischio di frode mostri un rischio (netto) residuo di frode significativo o critico determinato dal fatto che i controlli esistenti sono risultati carenti o insufficienti.

Gli aspetti procedurali delle misure antifrode (tra cui il monitoraggio e l'aggiornamento delle misure antifrode, derivanti anche dall'esame dei *follow up* dei controlli effettuati) definite dall'AdG sono contenute nel "Manuale delle procedure dell'AdG".

**Riferimenti normativi e documentali**

- ❖ Art 72, lettera h) del Regolamento (UE) 1303/2013
- ❖ Art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) 1303/2013
- ❖ Art. 59 del Regolamento (UE) n.966/2012
- ❖ Linee guida sulla valutazione del rischio di frode e sull'istituzione di misure antifrode efficaci e proporzionate ("Fraud risk assessment and effective and proporzionate anti-fraud Measures" – EGESIF, 16/06/2014).

## 4. ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE

### 4.1 Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità e piano per l'assegnazione delle risorse umane

In linea con quanto previsto dall'allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dalla *“Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione”*, l'organizzazione dell'AdG, anche tramite l'apporto delle SRRAI (come indicato nel precedente paragrafo 2.1.2) prevede:


- l'esistenza di una struttura organizzativa che contempli le funzioni delle Autorità di gestione e di certificazione e la ripartizione delle funzioni all'interno di tali autorità assicurando, se del caso, che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni;
- l'esistenza di un Piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate con le necessarie competenze tecniche, a vari livelli e per varie funzioni nell'organizzazione.

In relazione ai punti sopra indicati, è opportuno sottolineare che l'organizzazione dell'AdG e delle SRRAI è in linea con le previsioni del PRA approvato dalla Giunta regionale.

In relazione a quanto previsto dal PRA, si riporta, di seguito, l'organizzazione complessiva delle strutture coinvolte nella gestione ed attuazione del Programma.

Si precisa che per quanto riguarda la gestione del PO, il riferimento per norme e procedure su codice etico e politiche di integrità per il personale impegnato è dato principalmente da quanto previsto dalla Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010 (art. 69) che ha approvato il Codice di comportamento. Tale Codice contiene la descrizione dei principi e delle condotte, espressione dei doveri di diligenza, lealtà ed imparzialità, ai quali il pubblico dipendente deve conformarsi. Il Codice è, inoltre, richiamato espressamente dall'art. 105 del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, stipulato il 13 dicembre 2010 e dall'art. 1, paragrafo 4, allegato A, del Testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione autonoma Valle d'Aosta, stipulato il 5 ottobre 2011. Il Codice di comportamento è pubblicato nel sito regionale dal 14 gennaio 2014 ed è vigente dal 28 gennaio 2014, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

**Figura 4 – Strutture coinvolte nella gestione ed attuazione del Programma**



### Autorità di gestione

Conformemente a quanto previsto dai regolamenti europei, in merito alle **funzioni dell'Autorità di gestione**, la Struttura Politiche della formazione e dell'occupazione:

- espleta le funzioni di Autorità di gestione del FSE, curando, in particolare: i rapporti con i servizi della Commissione europea e dello Stato; il coordinamento dell'attuazione del Programma operativo, segnatamente per la definizione delle procedure di selezione delle operazioni e delle modalità attuative; il monitoraggio procedurale, finanziario e fisico; l'elaborazione dei report sull'avanzamento del programma; la rendicontazione intermedia e finale delle spese sostenute per l'attuazione degli interventi; la definizione di misure di controllo interne finalizzate ad assicurare la regolarità delle operazioni; l'organizzazione e la partecipazione alle attività di valutazione;
- supporta, qualora richiesto, le SRRAI per gli aspetti di carattere metodologico e procedurale, relativi a formazione, negoziazione, valutazione dei programmi europei e statali a finalità strutturale, anche in prospettiva di una graduale estensione di tali metodologie ai programmi regionali;
- attraverso l'Ufficio Sorveglianza e Controllo, effettua i controlli di I livello su tutte sulle operazioni finanziate dal PO.

### **Ufficio Sorveglianza e Controllo**

I controlli di primo livello delle operazioni finanziate dal PO sono effettuati da un apposito "Ufficio Sorveglianza e Controllo", individuato quale controllore di I livello, coordinato da un responsabile titolare di specifica posizione organizzativa (PPO), funzionalmente indipendente dai diversi servizi responsabili della gestione delle operazioni illustrati più avanti.

L'Ufficio Sorveglianza e Controllo è responsabile di tutte le attività di controllo di I livello relative alle operazioni finanziate dal PO FSE e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- effettua le verifiche in loco, in itinere ed ex-post, finalizzate al controllo dell'effettività delle operazioni, della correttezza e conformità delle attività realizzate e, per le operazioni finanziate a costi reali, verifica la congruità e l'ammissibilità delle spese dichiarate, nel rispetto dei principi generali internazionali di contabilità e di revisione e delle norme europee, nazionali e regionali in materia;
- effettua i controlli delle rendicontazioni intermedie e finali delle spese o, nel caso gli stessi siano esternalizzati, gestisce i rapporti con le società esterne incaricate;
- gestisce le controdeduzioni con i beneficiari, interessando, se del caso, le SRRAI competenti;
- definisce i modelli e le procedure per i controlli ed il campionamento delle operazioni da controllare;
- effettua l'analisi di rischio;
- di concerto con l'AdG, mantiene le relazioni ed assicura lo scambio di informazioni con le Autorità regionali, nazionali ed europee coinvolte nel controllo e monitoraggio del Programma (Autorità di certificazione, Autorità di audit, servizi della Commissione europea, Corte dei Conti, Guardia di Finanza, ...);
- collabora con le SRRAI per quanto attiene il monitoraggio finanziario, con particolare riferimento alla rendicontazione intermedia e finale della spesa.

### **Comitato di pilotaggio FSE**

Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi finanziati dal programma, è previsto un Comitato di pilotaggio del FSE, presieduto dall'AdG, a cui partecipano i responsabili delle SRRAI e che avrà il compito di:

- assicurare un'adeguata comunicazione e informazione in merito alle questioni relative all'attuazione del Programma nelle sue diverse fasi;
- predisporre, annualmente, un documento di pianificazione delle operazioni da realizzare entro l'anno (schede di programmazione), in cui si definiscono obiettivi, compiti e relative risorse finanziarie in capo a ciascuna SRAI e relativo cronoprogramma dei tempi di attuazione. Tale documento potrà essere integrato a seguito di eventuali ulteriori proposte progettuali che potranno pervenire all'AdG in corso d'anno;

- individuare, nell'ambito della filiera di attuazione di ciascuna operazione, eventuali elementi di difficoltà su cui è opportuno agire con una azione di specifica assistenza per consentirne il superamento;
- verificare l'andamento del Programma e l'adozione di apposite azioni correttive da intraprendere.

Il Comitato di pilotaggio del FSE si riunirà con cadenza almeno annuale, su convocazione da parte dell'AdG. La convocazione potrà anche essere effettuata su richiesta di ciascuna SRRAI, qualora sia necessario affrontare questioni di carattere generale. A seconda delle tematiche discusse, il Comitato di pilotaggio FSE potrà riunirsi coinvolgendo tutte le SRRAI coinvolte nell'attuazione del PO o potrà, viceversa, prevedere incontri ristretti con il coinvolgimento delle sole SRRAI interessate.

### **Task force AdG**

La task force ha il compito di intervenire a supporto, ove necessario, delle SRRAI per gli aspetti di carattere metodologico e procedurale, relativi a:

- messa a punto e controllo preventivo di validazione degli strumenti della programmazione (avvisi, bandi, affidamenti a "in house", ...);
- coerenza con i regolamenti dell'UE e con gli obiettivi del PO;
- supporto nelle attività di ammissibilità e selezione tecnico/economica delle operazioni, al fine di coordinare le procedure di selezione degli interventi;
- sostegno nelle diverse attività di controllo e per il trattamento delle irregolarità;
- supporto alle attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurali;
- indicazioni condivise e coordinate alle SRRAI per la risoluzione di specifiche problematiche.

La Task force sarà composta da personale dell'AdG, integrato da professionalità specialistiche di attuazione e controllo dei Fondi, esterne all'amministrazione.

### **SRRAI**

Come illustrato al paragrafo 2.1.2, sono, inoltre, coinvolte nell'attuazione del PO le seguenti SRRAI, in quanto strutture competenti per materia:

- **Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro**
  - Dipartimento politiche del lavoro e della formazione
  - Politiche per l'impiego
  - Politiche del lavoro
  - Politiche della formazione e dell'occupazione
- **Assessorato istruzione e cultura**
  - Dipartimento sovrintendenza agli studi

- Edilizia scolastica e progetti europei
- **Assessorato sanità, salute e politiche sociali**
  - Dipartimento sanità, salute e politiche sociali
  - Politiche sociali e giovanili
- **Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti**
  - Dipartimento turismo, sport e commercio
- **Assessorato agricoltura e risorse naturali**
  - Dipartimento agricoltura
  - Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari
- **Presidenza della Regione**
  - Dipartimento personale e organizzazione
  - Stato giuridico, formazione e servizi generali
  - Segretario generale della Regione
  - Sistemi informativi e tecnologici

Il capitolo 8 “Procedure di gestione delle operazioni” del Manuale delle procedure riporta i principali adempimenti in carico alle SRRAI, suddivisi per tipologia di operazione (operazioni selezionate mediante appalto pubblico, mediante la concessione di sovvenzioni, affidamenti a enti *in house*, operazioni a titolarità regionale).

Durante tutto il ciclo di vita del progetto (programmazione e selezione, attuazione e gestione, rendicontazione, ...) le SRRAI opereranno in stretto coordinamento con l'AdG, con il Comitato di Pilotaggio FSE e con la Task force.

Sono, inoltre, coinvolti a diverso titolo nella gestione del PO i seguenti uffici specifici della Presidenza della Regione e, in particolare:

- ❖ Presidenza della Regione
  - Segretariato generale della Regione;
  - Sistemi informativi e tecnologici, che gestisce il sistema informativo SISPREG2014;
  - Osservatorio economico e sociale, che collabora per il rafforzamento delle capacità di monitoraggio del programma, con particolare riferimento alla conduzione periodica di analisi di *placement* dei formati a valere sugli interventi finanziati dal FSE;
- ❖ Dipartimento politiche strutturali e affari europei, responsabile della Cabina di regia della Politica regionale di sviluppo e a cui sono affidati i compiti di supporto all'attuazione del PRA;
- ❖ Dipartimento personale e organizzazione – Centro unico retribuzioni e fiscale, procedimenti disciplinari, CUG e concorsi.

La tabella sottostante riporta il numero ed il profilo professionale delle risorse coinvolte nelle SRRAI a valere sul PO, come descritto precedentemente e in linea con quanto indicato nel PRA.

Per le mansioni individuate, ciascun soggetto avrà degli obiettivi ed un ambito di lavoro definito con specifici compiti e responsabilità.

Il Dipartimento personale e organizzazione utilizza adeguate procedure di selezione del personale e di gestione dei cambi di personale (es: preparazione di note informative per il passaggio di consegne). Essa si avvale delle apposite procedure (Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, o altra normativa che le stabilisce) per la copertura dei posti vacanti e la sostituzione del personale in caso di assenze a lungo termine, assicurandosi che venga garantita una appropriata separazione delle funzioni.

In merito assicura, inoltre, che sia identificato il personale che occupa posti sensibili, effettuando controlli adeguati per tali posti che permettono di tracciare ogni posto in cui l'occupante potrebbe causare ripercussioni negative all'integrità ed al funzionamento dell'istituzione in virtù della natura delle proprie responsabilità ed effettuando, ove necessario, politiche di rotazione del personale oltre che di separazione delle funzioni.

Struttura	Carica amministrativa	Numero risorse	Mansioni nella gestione del PO
<b>Autorità di gestione</b> Dipartimento politiche del lavoro e della formazione  Politiche della formazione e dell'occupazione	DIRIGENTE	1	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio - coordinamento controlli - valutazione
	IMPIEGATO	7	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio - coordinamento controlli - valutazione
<b>Controlli di I livello</b> Dipartimento politiche del lavoro e della formazione  Politiche della formazione e dell'occupazione	IMPIEGATO	5	- controllo di I livello
<b>Controllore di I livello su AT Ufficio controlli</b> Dipartimento politiche strutturali e affari europei	DIRIGENTE	1	- controllo di I livello
	IMPIEGATO	3	- controllo di I livello
<b>Autorità di certificazione</b> Area vda	DIRIGENTE	1	- certificazione
	IMPIEGATO	5	- certificazione
<b>Autorità di audit</b> Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio	DIRIGENTE	1	- controllo di II livello
	IMPIEGATO	4	- controllo di II livello

Descrizione delle funzioni e delle procedure per l'Autorità di gestione e per l'Autorità di certificazione

Regione autonoma Valle d'Aosta – Versione\_01

<b>SRRAI</b> Dipartimento politiche del lavoro e della formazione	DIRIGENTE	1	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
	IMPIEGATO	5	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
<b>SRRAI</b> Dipartimento politiche del lavoro e della formazione  Politiche della formazione e dell'occupazione	DIRIGENTE	1	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
	IMPIEGATO	8	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
<b>SRRAI</b> Dipartimento politiche del lavoro e della formazione  Politiche per l'impiego	DIRIGENTE	1	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
	IMPIEGATO	4	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
<b>SRRAI</b> Dipartimento politiche del lavoro e della formazione  Politiche del lavoro	DIRIGENTE	1	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
	IMPIEGATO	5	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
<b>SRRAI</b> Dipartimento industria, artigianato ed energia  Ricerca, innovazione e qualità	DIRIGENTE	1	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
	IMPIEGATO	1	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
<b>SRRAI</b> Dipartimento sanità, salute e politiche sociali  Politiche sociali e giovanili	DIRIGENTE	1	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
	IMPIEGATO	3	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
<b>SRRAI</b> Dipartimento sovrintendenza agli studi	DIRIGENTE	1	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio

Regione autonoma Valle d'Aosta – Versione\_01

	IMPIEGATO	3	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
<b>SRRAI</b> Dipartimento sovrintendenza agli studi	DIRIGENTE	1	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
Edilizia scolastica e progetti europei	IMPIEGATO	4	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
<b>SRRAI</b> Dipartimento turismo, sport e commercio	DIRIGENTE	1	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
	IMPIEGATO	5	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
<b>SRRAI</b> Presidenza della Regione	DIRIGENTE	1	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
Segretario generale della Regione Sistemi informativi e tecnologici	IMPIEGATO	1	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
<b>SRRAI</b> Dipartimento personale e organizzazione	DIRIGENTE	1	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
Stato giuridico, formazione e servizi generali	IMPIEGATO	4	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
<b>SRRAI</b> Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale	DIRIGENTE	1	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio
Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari	IMPIEGATO	2	- programmazione - progettazione e attuazione azioni - gestione e rendicontazione - monitoraggio

**Uffici trasversali del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione**

L'AdG e le SRRAI del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, per l'esercizio dell'insieme di funzioni ed attività previste nell'ambito della gestione e del controllo del PO, si avvalgono, inoltre, di alcuni uffici del Dipartimento, in considerazione delle loro competenze trasversali:

a) Ufficio segreteria;

- b) Ufficio bilancio e contabilità;
- c) Ufficio informazione e comunicazione;
- d) Front office.

**Figura 5 – Strutture trasversali coinvolte nel Dipartimento politiche del lavoro e della formazione**



**a) Ufficio segreteria**

L'ufficio segreteria svolge funzioni di supporto trasversali ai diversi uffici del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione.

**b) Ufficio bilancio e contabilità**

L'Ufficio bilancio e contabilità svolge le seguenti funzioni:

- gestione del bilancio (gestione finanziaria, controllo di regolarità contabile, gestione del fondo trasferite, predisposizione delle variazioni di bilancio);
- collegamento con l'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio per quanto concerne la dotazione finanziaria del Dipartimento, la preparazione del bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed altre operazioni inerenti la gestione finanziaria;
- sovrintende alle procedure relative alle liquidazioni;
- effettua i controlli finanziari preventivi sugli atti;
- fornisce informazioni concernenti l'antimafia e la regolarità contributiva.

**c) Ufficio informazione e comunicazione**

L'Ufficio informazione e comunicazione si occupa di tutte le attività relative alla produzione di documenti, newsletter, materiali informativi rivolti all'interno e all'esterno della struttura; alla promozione dei contenuti e dell'immagine dei servizi erogati dalla struttura nel suo complesso; alla progettazione e realizzazione di eventi ad impatto comunicativo. E', inoltre, responsabile di tutte le attività connesse alla programmazione, realizzazione e valutazione del Piano di Comunicazione del Fondo sociale europeo per l'AdG, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- coordinamento, supervisione e controllo dell'operato delle ditte fornitrici che gestiscono in appalto i servizi redazionali/editoriali;
- coordinamento, supervisione e controllo sulle attività di stampa di prodotti realizzati direttamente;
- interazioni con la Struttura sistemi informativi e tecnologici della Regione per la gestione e manutenzione settimanale delle pagine web del sito istituzionale dedicate alla programmazione del Fondo sociale europeo e al lavoro;
- coordinamento attività editoriali e di comunicazione dell'AdG verso l'esterno: interazioni con i Media locali, interazioni con l'Ufficio stampa della Regione.

E' previsto il raccordo e l'integrazione con le attività di informazione realizzate nell'ambito del PO FSE, da parte dell'Autorità di gestione, in particolare per le attività di:

- programmazione delle attività di informazione, pubblicizzazione inerenti le politiche finanziate dal FSE, anche nella sua interazione con gli altri fondi che concorrono alla Strategia unitaria regionale, anche in occasione dei Comitati di sorveglianza;
- presidio operativo del processo di divulgazione delle attività FSE nei suoi aspetti di gestione delle forme della comunicazione (e non di definizione dei contenuti della stessa);
- supporto alla messa in campo di attività di informazione e promozione di filoni specifici di iniziative cofinanziate.

#### **d) Front office**

Il Front office si occupa di fornire accoglienza e prima informazione a destinatari e beneficiari, anche potenziali, delle attività previste dal PO.

Inoltre, si occupa della ricezione delle domande e richieste di partecipazione a bandi, avvisi e procedure a sportello attivati direttamente dall'AdG o dalle SRRAI del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, per le quali effettua le verifiche formali della documentazione prodotta e i relativi requisiti di ammissione del soggetto al finanziamento.

In aderenza a quanto indicato nel PRA e al risultato delle analisi valutative, si conferma, inoltre, l'obiettivo di miglioramento organizzativo volto a:

- garantire l'adeguatezza (sia in termini di qualità – competenze e capacità tecnico-amministrativa – che di quantità) e la stabilità delle risorse umane coinvolte, a fronte della complessità delle funzioni svolte, che richiedono tempi medio-lunghi per la formazione delle competenze;
- assicurare la formazione, l'acquisizione, la capitalizzazione di competenze specifiche e il trasferimento del know-how da parte del personale dell'Amministrazione implicato nell'attuazione dei Programmi;
- attivare azioni trasversali di assistenza tecnica, dirette a perennizzare competenze specifiche presso il personale regionale ed elevare il grado di professionalità delle risorse umane

impiegate nell'attuazione dei Programmi cofinanziati, allo scopo ultimo di ridurre, progressivamente, la necessità del ricorso a professionalità esterne all'Amministrazione.

A tal proposito, si prevede di realizzare una razionalizzazione del personale disponibile orientandone un maggiore impegno in quegli ambiti tradizionalmente critici dell'attuazione del Programma, anche attraverso una riorganizzazione del lavoro all'interno e tra gli uffici dell'amministrazione regionale che favorisca opportune forme di collaborazione per la messa a disposizione di competenze specialistiche.

Inoltre, si prevede un impegno dell'assistenza tecnica diverso dal passato, orientandone il lavoro in base ad una modalità di affiancamento ai funzionari delle SRRAI impegnati sul PO per quegli ambiti di relativa maggiore complessità e rispetto ai quali il coinvolgimento di una expertise esterna all'amministrazione regionale può apportare un effettivo valore aggiunto.

La Regione prevede altresì, all'interno del programma annuale di formazione del personale regionale, iniziative finalizzate all'implementazione delle competenze in materia di gestione dei Fondi strutturali, in particolare in materia di normativa sugli aiuti di Stato, semplificazione dei costi, sistema di gestione e controllo e monitoraggio, anche alla luce delle esigenze emerse da un attento bilancio delle competenze del personale a vario titolo coinvolto nelle procedure di gestione e controllo delle operazioni cofinanziate a valere sui diversi programmi e delle maggiori problematiche riscontrate nella passata programmazione.

Qualora se ne rilevasse l'esigenza, l'Amministrazione regionale potrà prevedere ulteriori specifiche iniziative in ambito formativo. Per la trattazione di dettaglio si rimanda al paragrafo 2.2.3.15 della presente relazione.

Infine, l'AdG assicura un quadro per lo sviluppo di procedure per la valutazione della qualità delle attività svolte, prevedendo l'esecuzione di rilevazioni periodiche a distanza di tempo al fine di verificare l'efficacia e gli impatti del sistema implementato e valutare possibili interventi. In questo modo sarà possibile raccogliere feed-back relativi ai bisogni ancora attivi e, quindi, scoprire le aree di criticità, per verificare se sono stati raggiunti effetti e prodotti risultati coerenti con gli obiettivi iniziali.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Art. 125, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 123, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Nota della CE Ref. Ares(2014)969811 - 28/03/2014
- ❖ Nota MEF-RGS Prot. 56513 del 03/07/2014
- ❖ Nota del DPS prot. 6778 del 11/07/2014
- ❖ Linee guida per la definizione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) e dell' Appendice alle linee guida che definisce il modello per la redazione del piano di rafforzamento amministrativo (PRA)
- ❖ Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione e check list allegate

## 4.2 Gestione dei rischi

Tenuto conto del principio di proporzionalità (che mira ad evitare duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri), del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, in questa sezione si fornisce un quadro di riferimento che assicura che l'AdG garantisce, in collaborazione con le SRRAI e, se del caso, con l'AdC, un'appropriata gestione dei rischi del PO, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività finanziate dal PO nel corso della programmazione: ciò in linea con il secondo criterio sul quale verte la valutazione di conformità del SIGECO, così come sancito nell'allegato XIII al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e nella "Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione" fornita dalla CE.

L'AdG ha predisposto un quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività.

Le modalità con le quali l'AdG assicura un'appropriata gestione del rischio, connesse anche con le modalità di prevenzione delle possibili frodi di cui al precedente paragrafo 2.1.4, riguardano l'istituzione delle seguenti procedure:

- procedura idonea ad individuare le attività maggiormente soggette all'insorgenza di rischi ed i criteri per identificarle (ad es. procedure di attuazione e selezione delle operazioni articolate e complesse, numerosità degli attori interessati, entità delle risorse finanziarie);
- procedure idonee a garantire il principio di sana gestione finanziaria;
- procedura di valutazione del tasso di errore risultante dai controlli di I livello;
- attivazione di eventuali misure correttive disposte a seguito dei suddetti controlli o a seguito dei risultati degli audit dell'AdA.

Il quadro previsto dall'AdG per garantire un adeguato esercizio di valutazione del rischio richiamato anche nel "Manuale delle procedure dell'AdG", prevede le seguenti fasi:

1. individuazione di tutte le possibili fonti di "minacce" sulle procedure relative alle operazioni/azioni avviate e/o da avviare, (anche sulla base dell'esperienza della programmazione 2007/13);
2. realizzazione di una valutazione dei rischi associati alle "minacce" del PO;
3. definizione del programma di miglioramento attraverso l'individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione; legame tra analisi/valutazione del rischio e valutazione del rischio di frode (di cui al precedente paragrafo 2.1.4).

Per la realizzazione di tali procedure collegate alla gestione dei rischi, l'AdG si avvale dell'apporto dell'Ufficio Sorveglianza e Controllo e dell'esperienza acquisita nel precedente periodo di programmazione nel quadro del SIGECO 2007/13.

L'AdG si riserva, inoltre, di rinnovare il Protocollo d'intesa tra la Regione e il Comando regionale Valle d'Aosta della Guardia di Finanza, per il coordinamento dei controlli e lo scambio d'informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali europei.

È da specificare che i rischi del PO FSE possono, in questa fase, essere considerati limitati, anche per effetto del sistema di verifica delle operazioni (controlli di 1° livello, di cui al successivo paragrafo 2.2.3.6, basati su un campione delle operazioni selezionato attraverso un apposita analisi dei rischi rivista annualmente) che garantiscono un accurato ed esaustivo controllo, come contenuto nel “Manuale delle procedure” dell'AdG, che prevede:

- individuazione di tutte le possibili fonti di “minacce” su ogni processo attivato (ad es. anche sulla base dell'esperienza della programmazione 2007/13);
- realizzazione di una valutazione dei rischi associati alle “minacce” ed identificazione delle misure di prevenzione attuate;
- definizione del programma di miglioramento attraverso: l'individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure;
- legame tra analisi/valutazione del rischio e valutazione del rischio di frode (di cui al precedente paragrafo 2.1.4).

Inoltre, il Manuale definisce compiutamente i seguenti aspetti:

- la responsabilità organizzativa (strutture e soggetti coinvolti) della valutazione dei rischi;
- modalità di realizzazione e relativa tempistica (indicativamente analisi del rischio su base annuale);
- modalità per garantire che i risultati della valutazione del rischio siano tradotti in adeguati piani d'azione;
- modalità di classificazione dei rischi (interni ed esterni), lordi e netti.

Ogni volta che l'AdG modifica in maniera sostanziale l'assetto del SIGECO o attua una revisione significativa del PO, procede all'aggiornamento dell'analisi del rischio.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Allegato XIII Regolamento (UE) 1303/2013
- ❖ Check-list allegate alla “Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione”

#### 4.3 Procedure per assistere il Comitato di sorveglianza nei suoi lavori

In conformità con quanto disposto all'art. 47, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'AdG, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di approvazione del Programma provvede ad istituire il Comitato di sorveglianza (d'ora in poi CdS) conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario.

L'AdG, in conformità a quanto stabilito dall'art. 48, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei, previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014, garantisce che il CdS sia composto da rappresentanze espressione:

- delle autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche competenti;

- delle parti economiche e sociali;
- degli organismi che rappresentano la società civile, quali partner ambientali, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 314/2015 e ss.mm.ii. è stato istituito il CdS con il compito di presiedere all'attuazione del PO. Con PD n. 1795/2015 e ss.mm.ii. è stata approvata la seguente composizione del Comitato:

- l'Assessore alle Attività produttive, energia e politiche del lavoro, in qualità di Presidente del Comitato di sorveglianza;
- l'Autorità di gestione del Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)";
- l'Autorità di certificazione del PO FSE 2014/20;
- l'Autorità di audit del PO FSE 2014/20;
- i rappresentanti delle Strutture regionali responsabili dell'attuazione di linee di intervento previste dal Programma;
- un rappresentante della Commissione europea - DG Occupazione;
- un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Agenzia per la coesione territoriale;
- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di coesione;
- un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- un rappresentante dell'Autorità di gestione dei Programmi operativi nazionali (PON);
- un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli Organismi internazionali;
- un rappresentante del Dipartimento politiche strutturali e affari europei;
- un rappresentante dell'Autorità di gestione del Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR);
- un rappresentante di Tecnostruttura delle Regioni per il FSE;
- un rappresentante degli Enti locali della Regione;
- i rappresentanti del Sistema universitario regionale;
- un rappresentante del sistema scolastico regionale;
- un rappresentante delle Autorità per le politiche di genere e di pari opportunità;
- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
- i rappresentanti delle associazioni datoriali;
- un rappresentante del Forum del terzo settore;

- un rappresentante delle associazioni o consulte regionali contro le discriminazioni;
- un rappresentante delle associazioni o consulte regionali del volontariato o della cooperazione.

Nell'adempimento delle funzioni di cui all'art. 125, paragrafo 2, lettera a), l'AdG supporta il CdS nella procedura di adozione di un Regolamento interno, volto a definire i ruoli, le regole di funzionamento e i compiti attribuiti allo stesso conformemente agli artt. 49 e 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, assicurando che si riunisca a cadenza almeno annuale e assumendo la funzione organizzativa delle riunioni. E' assicurata, ove possibile, un'equilibrata partecipazione di uomini e donne.

Nella corso della prima riunione, il CdS ha approvato il proprio Regolamento interno che disciplina le modalità di assolvimento del ruolo e dei compiti previsti dal quadro regolamentare UE.

Nell'ambito del Regolamento, l'AdG prevede:

- che il CdS sia presieduto dall'Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro o suo delegato e si componga di rappresentanti della Regione e dello Stato centrale;
- che l'ordine del giorno definitivo e i documenti relativi ai punti esaminati siano resi disponibili al più tardi due settimane prima della riunione;
- che, nei casi di necessità, la Presidenza possa consultare i membri del CdS attraverso una procedura scritta, come disciplinata dal Regolamento interno.

L'AdG, per assistere i lavori del CdS e per l'espletamento delle sue funzioni in relazione al Comitato medesimo, si avvale di un'apposita segreteria tecnica, supportata dall'Ufficio informazione e comunicazione.

Qualora l'AdG decida di presentare eventuali proposte di modifica al PO (secondo la procedura prevista dall'art. 30 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), la stessa fornisce il supporto necessario all'elaborazione di pareri in merito e tutte le informazioni necessarie. In occasione delle riunioni, l'AdG fornisce al CdS le informazioni utili alla valutazione dell'attuazione del PO e dei progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, come previsto dall'art. 49, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, inclusi i dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del PO raccolti, registrati e conservati utilizzando il sistema informativo di cui al paragrafo 4.1 della presente Relazione.

Qualora, ai sensi dell'art. 49, paragrafo 4, il CdS formuli osservazioni in merito all'attuazione e alla valutazione del PO, l'AdG fornisce i necessari riscontri e, se del caso, attua le eventuali misure correttive, idonee a sanare le problematiche rilevate e ne fornisce un riscontro al Comitato stesso.

## Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Art. 30 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Artt. 47, paragrafo 1 e 48, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Artt.49, paragrafi 1 e 4, 110 e 125, paragrafo 2, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Regolamento delegato (UE) n. 240/2014
- ❖ Allegato XIII reg. (UE) 1303/2013
- ❖ “Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione”

#### 4.4 Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione

In linea con quanto previsto dall'art. 72, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'AdG, nel quadro del SIGECO del PO, ha previsto la definizione di un sistema informatizzato per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e per la trasmissione delle relazioni periodiche sulla gestione (si veda successivo Capito 4). L'art. 125, paragrafo 2, lettere d) ed e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede, infatti, tra i compiti dell'AdG relativi alla gestione del PO, anche l'istituzione di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit.

A tal fine, l'AdG adotterà il sistema SISPREG2014, quale sistema informativo unico a supporto della Politica regionale di sviluppo 2014/20, del Quadro strategico regionale e dei relativi Programmi, avente funzioni di tipo gestionale, oltre che di monitoraggio. Nelle more della completa realizzazione del nuovo sistema informativo, al fine di adempiere agli obblighi regolamenti della programmazione 2014/20, l'AdG del PO FSE continuerà a utilizzare l'attuale applicativo SISPOR. L'AdG, al momento del passaggio al nuovo applicativo, provvederà a darne comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli interventi e si adotterà affinché tutti i dati fisici, finanziari e gestionali siano traslati all'interno dello stesso.

Il sistema, risultato della convergenza dei sistemi operanti nel periodo 2007/13, mira:

- alla completa informatizzazione dei procedimenti, mediante sviluppo di specifici requisiti funzionali;
- al potenziamento delle procedure di gestione dei flussi finanziari;
- al miglioramento del sistema dei controlli amministrativi e della trasparenza.

Il sistema informatico SISPREG2014 contempla, pertanto, una serie di aggiornamenti ed adattamenti alle nuove esigenze dettate dai regolamenti, in particolare da Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 che illustra all'allegato III il dettaglio dei dati da registrare e conservare in formato elettronico per ogni operazione nel sistema di sorveglianza istituito in conformità all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Il nuovo sistema assicura che i dati siano registrati e conservati per ogni operazione, in modo da consentirne l'aggregazione ove ciò sia necessario ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit.

I dati potranno essere aggregati cumulativamente per l'intero periodo di programmazione. Essi sono registrati e conservati in modo da consentire a tutti i soggetti coinvolti nella gestione del PO di svolgere i compiti di sorveglianza e valutazione conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e agli allegati I e II di detto Regolamento. Il sistema consente, inoltre la possibilità, nel caso di un'operazione sostenuta da più di un programma, da più di una priorità o da più di un fondo, che i dati di cui ai campi da 23 a 113 dell'allegato III del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 siano registrati in modo tale da consentire l'estrazione degli stessi in maniera disaggregata per programma, priorità o fondo. Il sistema consente altresì l'estrazione dei dati sugli indicatori di cui ai campi da 31 a 40 dell'allegato III disaggregati per priorità di investimento e per sesso, se del caso.

Il sistema informatico SISPREG2014 è anche la fonte dalla quale vengono attinti elementi per il monitoraggio quadrimestrale e per la relazione annuale del PRA. Si prevede, ancora, l'individuazione di meccanismi di dialogo con i sistemi informativi specifici del Programma di sviluppo rurale (PSR) e dei Programmi di Cooperazione territoriale europea (CTE).

Il sistema consente la raccolta, la registrazione e la conservazione in formato elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit

Il sistema tiene conto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 in merito alle specifiche tecniche dei sistemi e dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Art. 125, paragrafo 2, lettere d) ed e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 122, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Artt. 24 e 32 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
- ❖ Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione e check list allegate

#### 4.5 Procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'Autorità di gestione a norma dell'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013

L'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ai paragrafi 6 e 7, stabilisce che lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di gestione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'Autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

L'Autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e l'autorità di gestione chiamato "sovvenzione globale".

L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

**L'Autorità di gestione, così come indicato nel paragrafo 1.3.3, si riserva di individuare in un momento successivo eventuali OI.** Tuttavia l'AdG, per l'effettivo affidamento della delega di funzioni, deve preventivamente verificare le capacità del candidato organismo intermedio di assolvere gli impegni di competenza.

L'esame suddetto, svolto dall'Autorità di gestione/delegante, sarà effettuato secondo le procedure già descritte nel paragrafo 2.1.3 della presente relazione.

L'Autorità di gestione effettuerà, infatti, le verifiche sulla documentazione presentata dall'organismo intermedio ed accerterà, tra le altre cose:

- le modalità di svolgimento delle funzioni oggetto di delega;
- l'organigramma della struttura e la ripartizione dei compiti tra i diversi uffici e/o servizi relativi all'organismo intermedio, con l'individuazione dei responsabili/referenti per ogni ufficio e/o servizio;
- la qualificazione, l'esperienza e il dimensionamento del personale operante presso l'organismo intermedio in relazione all'esecuzione delle funzioni assegnate;
- le capacità organizzative, amministrative e gestionali già dimostrate o potenziali;
- la dislocazione strutturale degli uffici all'interno delle sedi a disposizione dell'organismo intermedio e i punti di informazione previsti;
- risorse finanziarie previste per lo svolgimento delle funzioni oggetto di delega;
- l'organizzazione coerente con il rispetto dei principi di separazione delle funzioni ed indipendenza.

La procedura di verifica delle capacità dell'organismo intermedio si sostanzierà nelle seguenti fasi:

- fase di presentazione della documentazione richiesta;
- fase di verifica: l'Autorità di gestione, avvalendosi di adeguate professionalità, procederà all'esame della documentazione esprimendo un giudizio complessivo;
- fase di contraddittorio: l'Autorità di gestione, nel caso in cui il giudizio complessivo sulle capacità dell'organismo intermedio non siano idonee per il trasferimento della delega, chiede che vengano prodotte integrazioni utili a rimuovere gli ostacoli riscontrati per la delega, anche in contraddittorio fra le parti;
- fase di stipula della convenzione: l'Autorità di gestione espletate le operazioni di cui sopra e valutate positivamente le capacità dell'organismo intermedio procede alla stipula dell'apposito atto.

In seguito a tale verifica, l'AdG emetterà un giudizio sulla capacità dell'organismo intermedio di assumere la delega e procederà alla stipula dell' Accordo.

Una volta costituiti gli OI, l'AdG, in virtù degli articoli del regolamento sopracitati, svolge un compito di vigilanza delle funzioni formalmente delegate ai suddetti organismi.

L'Autorità di gestione mantiene le funzioni di controllo sull'attuazione della delega ed esercita i poteri sanzionatori come previsti nell'accordo di delega.

Gli organismi intermedi dovranno pertanto attenersi ai vincoli contenuti nell'atto di delega, nonché ai dispositivi emanati dall'Autorità di gestione (Provvedimenti dirigenziali, Circolari, Manualistica dell'AdG, ecc...) oltre che alla normativa che regola l'attività degli EE.LL.

In tale sede, tuttavia, l'AdG non procede a definire le procedure di vigilanza delle funzioni formalmente delegate ma si riserva di definire in un momento successivo le suddette procedure in caso di delega delle funzioni ai sensi dell'art. 123 (6) e (7), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Art. 123, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione e check list allegate

#### 4.6 Procedure di valutazione, selezione e approvazione delle operazioni

In questa sezione si definiscono i principi guida per la valutazione, selezione e approvazione delle operazioni del PO FSE.

L'AdG o le SRRAI competenti adottano **avvisi** per la selezione di beneficiari di finanziamenti (concessione di sovvenzioni), in osservanza di quanto previsto dall'art. 125, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge sul procedimento amministrativo (art. 12 della L. 241/90), nel rispetto dei principi europei di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento, proporzionalità e mutuo riconoscimento.

Per quanto riguarda le azioni finanziate con fondi a valere sul PO FSE che danno luogo ad **appalti pubblici**, l'AdG o le SRRAI competenti applicano la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e al D.P.R 207/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs n. 163/2006), tenendo in considerazione l'evoluzione normativa e giurisprudenziale nazionale ed europea, oltre alla normativa di recepimento regionale (l.r. 36/2011 e ss.mm).

La predisposizione del bando o dell'avviso e le successive attività di selezione e approvazione degli interventi verranno effettuati direttamente da parte delle SRRAI, nel rispetto delle azioni definite nelle schede di programmazione, nelle quali sono contenuti gli obiettivi, i compiti e le risorse finanziarie in capo a ciascuna struttura e relativo cronoprogramma dei tempi di attuazione. Le procedure di selezione dovranno avvenire, se del caso, seguendo i modelli di bando e di avviso pubblico che saranno predisposti da parte dell'AdG e, in ogni caso, dovranno essere preventivamente validati dalla Task force, al fine di assicurare una maggiore standardizzazione e un controllo delle procedure utilizzate.

Al fine di garantire la qualità degli interventi, l'accesso ai finanziamenti dei beneficiari è in linea con i **sistemi di accreditamento regionali**, secondo la normativa europea, nazionale e regionale vigente. Il dispositivo regionale che regola le procedure di accreditamento per le attività formative, in coerenza con il DM 166/2001, è stato approvato con DGR n. 2955 in data 23 ottobre 2009. Il

dispositivo regionale che regola le procedure di accreditamento per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) invece, è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 324 in data 11 marzo 2016.

Nell'ambito della valutazione, selezione e approvazione delle operazioni da parte dell'AdG (per gli interventi di AT) o della SRRAI, la stessa, in continuità con la programmazione 2007/13, assicura che le procedure di selezione siano conformi:

- ai criteri di selezione adottati dal CdS;
- alla normativa nazionale ed europea applicabile (ad es. in tema di promozione della parità tra uomini e donne, non discriminazione, sviluppo sostenibile, appalti pubblici, aiuti di Stato, norme ambientali laddove applicabili, informazione e pubblicità).

I criteri di selezione validi per gli Assi del PO:

- sono ispirati ai principi della non discriminazione e della trasparenza (art. 7 e 8 Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- garantiscono il contributo delle operazioni al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità di investimento (così come definito nel PO);
- assicurano che le operazioni non siano selezionate quando sono state materialmente completate o attuate integralmente prima della domanda di finanziamento da parte del beneficiario.

In linea generale, anche in continuità con quanto sperimentato nella programmazione 2007/13, per ogni gruppo omogeneo di attività sono stabiliti criteri di ammissibilità e criteri di selezione strettamente coerenti con la strategia, gli obiettivi e i risultati attesi dal PO FSE e dall'Asse prioritario pertinente.

Non saranno, pertanto, giudicate ammissibili le operazioni che non sono state selezionate sulla base di criteri conformi a quelli stabiliti dal CdS e per le quali non sia possibile rispettare la normativa europea in materia di informazione e pubblicità.

In continuità con il precedente periodo di programmazione e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulle disposizioni comuni in materia di ammissibilità delle spese, per consentire il tempestivo avvio della programmazione operativa 2014/20 l'AdG potrà avviare operazioni a valere sul PO anche prima dell'approvazione da parte del CdS dei criteri di selezione delle operazioni di cui all'art. 110 c. 2, lett. a). A tale riguardo, nelle more dell'approvazione degli stessi, potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 2007/13.

In riferimento agli strumenti finanziari, la modalità di attuazione degli stessi (tipologia affidamento, ruolo competenze e responsabilità degli organismi di attuazione e criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante gli strumenti finanziari) avverrà nel rispetto delle procedure stabilite dai regolamenti europei.

La fase di valutazione delle operazioni segue le procedure specificate nel “Manuale delle procedure dell'AdG”, sulla base dei criteri già approvati negli avvisi e nei bandi di gara che contengono gli indicatori con relativi punteggi e le modalità di valutazione.

La valutazione delle operazioni è effettuata dal personale dell'AdG, per gli interventi di AT, o delle SRRAI. Completato l'iter istruttorio di valutazione, l'AdG, per gli interventi di AT, o le SRRAI competenti, provvederanno all'approvazione della graduatoria e all'impegno delle relative risorse finanziarie. Il Manuale delle procedure definisce i relativi iter procedurali.

L'AdG garantisce, tramite il sistema informativo SISREG2014, che tutte le domande/progetti che perverranno nel quadro dell'attuazione del PO saranno appositamente registrate. Nelle more della completa funzionalità del nuovo sistema SISREG2014, tutti i soggetti coinvolti nella gestione del Programma continueranno a utilizzare l'applicativo SISPOR.

Gli avvisi ed i bandi saranno sempre pubblicati secondo le prescrizioni previste dalla vigente normativa di riferimento e saranno altresì resi disponibili nel sito web della Regione al fine di raggiungere tutti i potenziali beneficiari. Tutti gli avvisi e i bandi contengono un chiaro riferimento agli obiettivi e agli indicatori del PO oltre che alle condizioni di finanziamento, alla procedura di selezione utilizzata e ai diritti e doveri dei beneficiari.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Art. 125, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 123, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Artt. 37 e 38 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
- ❖ Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione e check list allegate

#### 4.7 Procedure per i beneficiari

In conformità al combinato disposto dell'art. 67, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (che prevede la redazione di un documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione e indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione) e dell'art. 125, paragrafo 3, lettera c) (che attribuisce la titolarità dello stesso all'AdG<sup>1</sup>), l'AdG assicura l'implementazione di apposite procedure atte a garantire che il beneficiario disponga di tutte le informazioni necessarie.

<sup>1</sup> L'articolo specifica infatti che l'AdG provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione

L'AdG ha sviluppato procedure chiare e sufficienti e garantisce un adeguato flusso informativo nei confronti dei beneficiari, attraverso adeguate modalità per garantire una comunicazione efficace ai beneficiari dei loro diritti e doveri composto da diversi dispositivi regionali, quali:

- le "Direttive per la realizzazione di attività cofinanziate dal FSE nella programmazione 2014/20" (di seguito, Direttive regionali);
- il "Manuale delle procedure dell'AdG";
- i singoli avvisi e bandi di attuazione delle operazioni, che contengono precise specifiche;
- le convenzioni/contratti/atti di adesione sottoscritti con i beneficiari;
- le informazioni contenute nell'applicativo informativo di gestione e monitoraggio (SISPREG2014 e, nelle more della sua completa funzionalità, SISPOR) e nel sito web dedicato alla programmazione del Fondo sociale europeo 2014/20;

La documentazione utile alla gestione del Programma, messa a disposizione di tutti i soggetti coinvolti, definisce, tra l'altro:

- la normativa applicabile dell'Unione europea sull'ammissibilità;
- le norme nazionali di ammissibilità stabilite per il PO FSE;
- le condizioni generali del sostegno;
- i requisiti dei prodotti e dei servizi che devono essere forniti nel quadro dell'intervento;
- il piano finanziario dell'operazione;
- il termine previsto e le condizioni da rispettare per l'esecuzione dell'intervento;
- la modulistica;
- la tempistica per la presentazione delle proposte progettuali;
- l'erogazione di eventuali anticipi a fronte, se del caso, della presentazione di garanzie fideiussorie;
- i tempi per la presentazione delle domande di rimborso e dei rendiconti intermedi e finali delle spese;
- i requisiti in materia di contabilità separata o codici di contabilità adeguati;
- le informazioni da conservare e comunicare;
- gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

L'AdG garantisce, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che i beneficiari delle operazioni posseggano adeguate capacità amministrative, finanziarie ed operative. L'AdG si accerta, attraverso il contributo delle SRRAI, del possesso di dette capacità, per il soddisfacimento delle condizioni di gestione ed attuazione delle operazioni sopra richiamate.

L'AdG garantisce, inoltre, che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sia sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti (costi reali), sia sulla base dei costi semplificati, mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali. Il sistema consente la verifica:

- della corretta assegnazione delle spese direttamente o indirettamente imputabili all'operazione cofinanziata;
- di alcune tipologie di spesa che sono considerate ammissibili entro determinati limiti, o proporzionalmente ad altri costi;
- le modalità per garantire che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includeranno attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;
- le modalità per garantire che sarà stato osservato il diritto applicabile ove le operazioni abbiano avuto inizio prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'AdG;
- le modalità di avvio delle operazioni e le modalità per assicurare che, ove le operazioni abbiano avuto inizio prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'AdG, sarà stato osservato il diritto applicabile per l'operazione.

L'Autorità di gestione assicura che le SRRAI e i beneficiari siano adeguatamente informati sulla modalità di organizzare, per le operazioni cofinanziate, un sistema di contabilità tale da consentire la rapida rintracciabilità di tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata. In particolare, tale sistema prevede la separabilità delle transazioni legate al PO da quelle inerenti alle altre attività dei predetti soggetti. Tali soggetti devono, nei modi stabiliti dall'Autorità di gestione, fornire appropriate garanzie in merito alla capacità del loro sistema contabile di evidenziare le singole transazioni connesse all'operazione cofinanziata.

L'AdG assicura altresì che le SRRAI e i beneficiari garantiscano, anche mediante l'applicativo informativo, la conservazione dei dati dei partecipanti alle attività oggetto di finanziamento nell'ambito del PO nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il "Manuale delle procedure dell'AdG" e le Direttive regionali costituiscono una risorsa generale di supporto al processo di programmazione e fa parte sempre della strategia per assicurare l'accesso ai beneficiari delle informazioni. Le disposizioni in essi contenute rappresentano, infatti, un sistema di riferimenti cogenti standardizzato, restando facoltà dell'Amministrazione regionale di fornire una loro più specifica declinazione in sede di singoli bandi e avvisi in ragione delle esigenze di finalizzazione della programmazione.

Nei singoli avvisi e bandi, inoltre, saranno declinati in maniera dettagliata le condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione, il piano finanziario, il termini per l'esecuzione dell'operazione.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Artt. da 65 a 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 125, paragrafo 2, lettera c), paragrafo 3, lettera d), paragrafo 4, lettera b), del Regolamento (UE)

n. 1303/2013

- ❖ Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione e check list allegate

#### 4.8 Procedure per le verifiche delle operazioni

L'art. 125, paragrafo 4, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 richiede che l'AdG verifichi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che, nel caso delle operazioni finanziate a costi reali, i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

Sempre l'art. 125, al paragrafo 5), sancisce che i controlli di I livello comprendono verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e verifiche in loco delle operazioni, mentre il paragrafo 7) dispone che qualora l'AdG sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui alla lettera a) del primo comma del paragrafo 4 devono garantire un'adeguata separazione delle funzioni.

I controlli di I livello, di cui all'art. 125, sono verifiche svolte durante tutta la fase di attuazione del PO e relative ai processi per i quali l'AdG e le SRRAI sono responsabili, e sono realizzate al fine di verificare la fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, la realtà delle spese dichiarate in caso di rimborso delle spese effettivamente sostenute e la conformità con i termini di ammissibilità della spesa e le norme europee, nazionali e regionali applicabili.

Il "Manuale delle procedure dell'AdG" definisce in maniera puntuale l'articolazione dei diversi controlli previsti sulle operazioni finanziate dal Programma che differenziati a seconda dei seguenti elementi:

- procedure di aggiudicazione: operazioni attuate mediante procedura ad evidenza pubblica (mediante appalti pubblici o mediante la concessione di sovvenzioni), operazioni attuate mediante l'affidamento a società *in house*;
- forma di sostegno: sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile o strumenti finanziari;
- forma di sovvenzione: a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti, b) tabelle standard di costi unitari; c) somme forfettarie; d) finanziamenti a tasso forfettario.

Il modello di controllo messo a punto dall'AdG assicura che le verifiche coprono gli aspetti amministrativi, finanziari (per le operazioni finanziate a costi reali), tecnici e fisici delle operazioni e si articolano in:

- **verifiche amministrative su tutte le domande di rimborso**, volte ad appurare il rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento (in particolare, le Direttive regionali ) e la conseguente ammissibilità della spesa. Le verifiche amministrative avverranno in itinere su tutte le rendicontazioni intermedie di spesa ed ex-post sulla rendicontazione finale. La verifica

sulle singole domande di rimborso potrà avvenire selezionando su base campionaria le voci di spesa da verificare, previa apposita analisi dei rischi;

- **verifiche in loco delle operazioni**, sono suddivise in verifiche ispettive e verifiche amministrative. Le verifiche ispettive sono finalizzate a verificare l'effettiva, corretta e conforme realizzazione dell'operazione e sono particolarmente importanti dal momento che le operazioni finanziate dal Programma sono rappresentate per lo più da interventi immateriali. L'oggetto delle verifiche amministrative in loco, a seconda della forma di sostegno e della forma di sovvenzione concessa, sono finalizzate a verificare la correttezza di tutta la documentazione amministrativa e contabile di supporto all'attuazione del progetto. Le verifiche in loco avverranno, di norma, su base campionaria. L'intensità, la frequenza e la copertura delle verifiche in loco sarà valutata sulla base di un apposita analisi dei rischi che terrà in considerazione la natura e la modalità di finanziamento dell'operazione, la complessità dell'operazione, l'ammontare del sostegno pubblico, il livello di rischio identificato attraverso le verifiche di gestione, i risultati degli audit delle verifiche amministrative, nonché i risultati dei controlli effettuati dall'AdA o da altri organismi di controllo, sulla base della metodologia descritta nel "Manuale delle procedure dell'AdG".

I controlli di primo livello di tutte le operazioni finanziate dal PO sono effettuati da un apposito ufficio centralizzato, "Ufficio Sorveglianza e Controllo", coordinato da un responsabile titolare di specifica posizione organizzativa (PPO), funzionalmente indipendente dai diversi servizi responsabili della gestione delle operazioni (SRRAI). L'Ufficio Sorveglianza e Controllo, si potrà anche avvalere, per la realizzazione dei controlli, di soggetti esterni all'Amministrazione regionale appositamente designati.

Avendo assegnato i compiti di controllo ad un ufficio separato dalle strutture che si occupano di gestione delle operazioni, viene assicurato, anche nei casi in cui l'Autorità di gestione è beneficiaria di un operazione (paragrafo 7 dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), la separazione delle funzioni richiesta dal regolamento. Per quanto riguarda il controllo delle procedure dell'appalto relativo alle attività di controllo di 1° livello, il principio di separazione delle funzioni sarà invece garantito attraverso il controllo da parte del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, come previsto dalla DGR 1561/2009.

Per lo svolgimento delle procedure di verifica delle operazioni di cui all'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'AdG adotta strumenti formali di controllo. La metodologia utilizzata dall'AdG per l'esecuzione delle verifiche di cui all'art. 125 è definita nel "Manuale delle procedure dell'AdG", che identifica gli elementi da controllare nelle diverse verifiche e gli strumenti (check list e verbali) che devono essere utilizzate per l'esecuzione dei controlli. Il Manuale tiene conto, oltre che delle indicazioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche della "Guida orientativa della CE diretta agli Stati membri e le autorità di Programma per le verifiche di gestione che gli Stati membri devono effettuare sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Fondo di coesione e il FEAMP per il periodo di programmazione 2014-2020".

A supporto delle procedure di verifica delle operazioni, la Regione autonoma Valle d'Aosta prevede di utilizzare il sistema SISPREG2014, all'interno del quale registrare le verifiche svolte e i relativi risultati e che funge da sistema di scambio elettronico di dati tra i beneficiari e l'AdG, AdC e AdA, ciò al fine anche dell'applicazione della riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari del PO FSE.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Art. 125, paragrafi 5, 6, 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione e check list allegate
- ❖ Art. 38 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 40 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 72, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Artt. da 67 a 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 59, paragrafo 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 123, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 9 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
- ❖ Guida orientativa per gli Stati membri e le Autorità di Programma - Verifiche di gestione che gli Stati membri devono effettuare sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Fondo di coesione e il FEAMP per il periodo di programmazione 2014–2020
- ❖ Guida orientativa alle opzioni di costo semplificate (SCO): Finanziamenti a tasso fisso, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie

#### 4.9 Procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari

L'Autorità di gestione, per le azioni di propria competenza, è l'organismo responsabile del trattamento delle domande di rimborso dei beneficiari.

In conformità al criterio 3 "Attività di gestione e controllo" stabilito nell'allegato XIII al Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di gestione deve, pertanto, istituire le procedure per il trattamento delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e l'autorizzazione dei pagamenti.

Rispetto alla precedente programmazione, nell'elaborazione delle suddette procedure si è tenuto conto della nuova tempistica per il pagamento ai beneficiari introdotta dall'art. 132, paragrafo 1,

che stabilisce che “ *in funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario*”, a seguito delle verifiche sulle domande di rimborso. Le procedure descritte nel “Manuale delle procedure dell'AdG” riguardano le seguenti fasi:

- ricezione delle domande di rimborso da parte dell'AdG trasmesse dai beneficiari attraverso un sistema di scambio elettronico di dati;
- verifica delle domande di rimborso da parte dell'AdG, mediante appositi accertamenti amministrativi e finanziari in merito ai pagamenti ivi contenuti;
- accoglimento delle domande di rimborso da parte dell'AdG.

Il sistema implementato, descritto nei suddetti Manuali, terrà conto anche delle specificità delle opzioni di semplificazione dei costi.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Art. 132, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 122, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 125, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 123, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione e check list allegate
- ❖ Guida orientativa alle opzioni di costo semplificate (SCO): Finanziamenti a tasso fisso, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie

#### 4.10 Individuazione delle autorità o degli organismi responsabili di ogni fase del trattamento delle domande di rimborso, compreso un diagramma indicante tutti gli organismi coinvolti


L'Autorità di gestione, per le attività di AT, e le SRRAI sono responsabili del trattamento delle domande di rimborso per gli interventi di propria competenza.

Gli uffici coinvolti del trattamento delle domande di rimborso sono:


- l'Ufficio bilancio e contabilità del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, in particolar modo per le funzioni relative alla liquidazione relativa alle operazioni gestite dal Dipartimento;
- le Strutture regionali responsabili dell'attuazione degli interventi;
- l'Ufficio Sorveglianza e Controllo;
- l'Ufficio mandati dell'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio.

Nei due diagrammi di seguito riportati, viene illustrato il flusso che caratterizza le domande di rimborso dal momento della presentazione delle stesse da parte dei beneficiari fino al pagamento da parte dell'amministrazione, così come quello di richiesta e pagamento del saldo finale.

**Figura 6 – Diagramma flusso pagamenti (domande di rimborso)**



**Figura 7 – Diagramma flusso pagamenti (saldo finale)**



#### 4.11 Procedure dell'Autorità di gestione per la trasmissione delle informazioni all'Autorità di certificazione

In esecuzione ai riferimenti normativi definiti dal nuovo quadro regolamentare 2014/20, l'AdG garantisce la trasmissione di tutte le informazioni sull'attuazione del PO all'AdC relative alle procedure e verifiche eseguite, comprese le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi di frode sospetta e accertata inclusi) rilevate nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli effettuati nonché l'immediata disponibilità di tutte le informazioni pertinenti alle spese ai fini della loro certificazione.

L'AdG provvede alla sorveglianza del PO con l'ausilio del sistema informatico SISPREG2014 che assicura la registrazione e la conservazione dei dati nonché la trasparenza e la tracciabilità delle informazioni (si veda Capitolo 4).

In conformità a quanto stabilito nell'Allegato II dell'Accordo di partenariato, le modalità di accesso dell'AdC al sistema informatico SISPREG2014 avvengono attraverso la creazione di un'utenza specifica per l'AdC, che consente a quest'ultima di visualizzare, acquisire ed elaborare i dati

necessari a supportare sia la presentazione delle domande di pagamento periodiche che la presentazione dei conti annuali, conformemente a quanto stabilito nell'art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il sistema informatico SISPREG2014 include, pertanto, un apposito modulo che prevede, fra l'altro, i seguenti elementi:

- l'anagrafica e i dati essenziali delle operazioni cofinanziate e dei relativi beneficiari;
- i documenti giustificativi delle spese e/o un elenco dei medesimi e dei pagamenti effettuati;
- gli esiti dei controlli di I livello, di II livello e di tutti gli altri controlli che hanno riguardato le spese oggetto di rendicontazione;
- la dichiarazione, da parte dell'AdG, sulla correttezza, regolarità ed effettività delle spese sostenute dai beneficiari o delle attività realizzate;
- funzionalità specifiche a supporto delle attività di certificazione, tra cui la predisposizione delle domande di pagamento periodiche e della dichiarazione dei conti annuali, nonché di rilevazione dello stato dei recuperi.

La Regione sta provvedendo ad implementare il sistema informatico SISPREG2014, in conformità al dettato dell'art. 122, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisce che gli Stati membri garantiscano che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le Autorità di gestione, certificazione e audit debbano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati.

Nelle more della completa implementazione del suddetto sistema informatico SISPREG2014 ed in ottemperanza a quanto previsto dal sopra citato art. 122 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, la gestione di tutte le comunicazioni tra AdG e AdC, è effettuata utilizzando le procedure già definite nella relazione 2007/13 cui si fa opportuno rimando.

L'AdC, disponendo di una propria chiave di accesso al sistema informatico SISPREG2014, dispone delle stesse informazioni dell'AdG ed in qualsiasi momento può, inoltre, effettuare i controlli previsti o attivare modalità ulteriori di controllo e verifica (si rimanda al Cap. 3).

Attraverso tale sistema informatico si possono altresì gestire le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi di frode sospetta e accertata inclusi) rilevate nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli effettuati. Tali informazioni sono direttamente accessibili poiché il sistema registra e codifica le irregolarità riscontrate nel corso dei diversi controlli e audit svolti e le azioni correttive intraprese (data di attivazione, data di conclusione, importo da recuperare, importo recuperato).

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Art. 125, paragrafi da 4 a 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 126, lettera e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione e check list allegate



#### 4.12 Procedure dell'Autorità di gestione per la trasmissione delle informazioni all'Autorità di audit

L'AdG si è dotata di una specifica procedura per garantire la trasmissione delle informazioni all'AdA, comprese le informazioni in merito alle carenze e/o alle irregolarità (casi di frode sospetta e accertata inclusi) rilevate e al seguito ad esse dato nel contesto delle verifiche di gestione, degli audit e dei controlli effettuati.

Al fine di adempiere a tale funzione, l'AdG utilizza il sistema informatico SISPREG2014 che conterrà i dati relativi agli esiti dei controlli di I livello e degli audit effettuati nonché dei follow-up delle carenze ed irregolarità rilevate durante tali verifiche e sarà accessibile all'AdA.

Sulla base dei dati e delle informazioni registrate sul sistema informatico SISPREG2014, l'AdG, in collaborazione con le SRRAI e con gli eventuali OI che saranno individuati, effettua periodicamente l'analisi delle irregolarità, compresi i casi di frode sospetta e accertata, rilevate nel corso delle verifiche effettuate dai diversi soggetti coinvolti. Tramite il sistema informatico SISPREG2014 viene, di norma, tenuta traccia degli esiti e delle risultanze dei controlli effettuati nonché del seguito dato alle azioni correttive poste in essere a seguito degli audit svolti.

Tali aspetti confluiscono nella relazione di cui al paragrafo 2.2.3.14 del presente documento.

L'AdG garantisce che tale relazione, così come la relazione di cui al paragrafo 2.2.3.13, siano rese disponibili, di norma, tramite il sistema informatico SISPREG2014, in tempo utile all'AdA ai fini delle opportune valutazioni.

#### 4.13 Riferimento alle norme nazionali in materia di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo

Le attività finanziabili dal PO FSE vengono stabilite sulla base delle priorità indicate dalla CE oltre che delle prescrizioni definite dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 1304/2013.

L'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce che agli Stati membri è delegata la competenza a determinare le norme che dovrebbero regolare l'ammissibilità della spesa dei Fondi SIE, fermo restando le norme specifiche previste dallo stesso Regolamento oltre che dai Regolamenti specifici dei fondi.

La normativa nazionale in materia di ammissibilità è in fase di revisione: pertanto, nel periodo di transizione, la Regione continuerà ad applicare, agli interventi finanziati nel Programma, il D.P.R. n. 196/2008 e s.m.i., per quanto non diversamente disposto dal Regolamento generale e dai regolamenti specifici dei fondi.

A livello regionale l'AdG ha predisposto apposite Direttive per la realizzazione di attività cofinanziate dal FSE per il periodo 2014/20 che disciplinano in maniera più puntuale le regole relative all'ammissibilità delle spese ed al riconoscimento delle attività realizzate.

I documenti attuativi: avvisi, bandi, convenzioni, contratti, etc., potranno disciplinare per i rispettivi interventi specifiche norme in merito all'ammissibilità delle spese.

Inoltre, il “Manuale delle procedure dell'AdG” contiene ulteriori riferimenti per l'applicabilità delle norme di ammissibilità al PO.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Guida orientativa alle opzioni di costo semplificate (SCO): Finanziamenti a tasso fisso, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie

#### 4.14 Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali

Conformemente a quanto stabilito all'art. 125, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'AdG elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del CdS, le relazioni annuali e finali di attuazione di cui all'art. 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

La Relazione annuale di attuazione viene presentata entro il 31 maggio di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023 ed è redatta sulla base del modello fornito dalla CE, al fine di contenere le informazioni richieste all'art. 50, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Le relazioni annuali di attuazione da presentare nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano anche le informazioni richieste all'art. 50, paragrafi 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché le informazioni di cui all'art. 111, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per tali relazioni, la data di presentazione è posticipata al 30 giugno ai sensi dell'art. 111, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In linea con le disposizioni di cui all'art.110, paragrafo 2, lettera b), l'AdG sottopone le relazioni annuali e finali all'esame e alla successiva approvazione del CdS e le trasmette alla CE nei termini stabiliti dall'art. 50, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, utilizzando il sistema di scambio dati stabilito dalla Commissione (SFC2014) conformemente all'art. 74, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Se del caso, l'AdG predispone adeguate risposte in merito ad eventuali osservazioni da parte della CE formulate circa problematiche che incidano in maniera significativa sull'attuazione del PO.

E' prevista la pubblicazione sul sito internet della Regione delle Relazioni annuali e finali di attuazione, nonché di una sintesi dei relativi contenuti, ai sensi dell'art. 50, paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In considerazione delle suddette scadenze, l'AdG effettua la raccolta delle informazioni/dati per la redazione della suddetta relazione, di norma, attraverso il sistema informatico SISPREG2014 e coinvolgendo, laddove necessario, anche le SRRAI.

L'AdG adotta il modello previsto dall'art.5 (Allegato V) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015.

#### Riferimenti normativi e documentazione

- ❖ Art. 50, paragrafi 1, 2, 4, 5, 9, del Regolamento (UE) n. 1303/2013

- ❖ Artt. 65 e 74, art. 122, paragrafo 3, art. 125, paragrafo 2, lettere a) e b) e 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 110, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 111, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015
- ❖ “Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi su Procedura di Designazione”
- ❖ Art. 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (*Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari*)
- ❖ Artt. 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014

#### 4.15 Procedure per preparare la dichiarazione di affidabilità di gestione

Conformemente a quanto previsto dall'art. 125, paragrafo 4, lettera e) del Regolamento (UE) n.1303/2013, si delinea il nuovo adempimento per l'Autorità di gestione di presentazione della “Dichiarazione di affidabilità di gestione”, nell'ambito della presentazione dei conti annuali di cui all'art. 59, paragrafo 5, del Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 966/2012 e della presentazione delle informazioni di cui all'art. 138 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nella Dichiarazione di affidabilità di gestione si accerta, in particolare, che:

- le informazioni siano presentate correttamente, siano complete ed esatte;
- le spese siano state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale;
- i sistemi di controllo predisposti offrano le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni cofinanziate.

In considerazione delle suddette scadenze, l'AdG effettua la raccolta delle informazioni/dati per la redazione della suddetta dichiarazione anche mediante il sistema informatico SISPREG2014 e coinvolgendo, laddove necessario, le SRRAI.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione, la Commissione ha adottato Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 che prevede, all'art. 6 (Allegato VI), il modello per la dichiarazione di gestione.

Si rimanda al “Manuale delle procedure dell'AdG” per i dettagli relativi alle modalità per la preparazione della suddetta dichiarazione.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Art. 125, paragrafo 4, lettera e), del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 138 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 59, paragrafo 5, del Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 966/2012
- ❖ Art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015
- ❖ “Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi su Procedura di Designazione”
- ❖ “Guida orientativa per gli Stati Membri per la Dichiarazione di gestione ed il Riepilogo annuale”

#### 4.16 Procedure per preparare il riepilogo annuale delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati

Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera e) del Regolamento (UE) n.1303/2013, l'AdG è tenuta alla redazione del riepilogo annuale degli audit e dei controlli finali effettuati, nell'ambito della presentazione dei conti annuali di cui all'art. 59, paragrafo 5, del Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 966/2012 e della presentazione delle informazioni di cui all' art. 138 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nel riepilogo annuale degli audit e dei controlli finali si effettua un'analisi della natura e della portata degli errori nonché delle eventuali carenze nei sistemi e delle relative azioni correttive avviate o programmate; si rimanda al "Manuale delle procedure dell'AdG" per i dettagli relativi alle modalità per la preparazione della suddetto riepilogo, che assume quanto suggerito dalla CE nella "Guida orientativa Dichiarazione di gestione e Riepilogo annuale per gli Stati Membri".

In considerazione delle suddette scadenze, l'AdG effettua la raccolta delle informazioni/dati per la redazione del suddetto riepilogo anche mediante sistema informatico SISPREG2014 e coinvolgendo, laddove necessario, le SRRAI.

Si rimanda al "Manuale delle procedure dell'AdG" per la definizione puntuale delle modalità per la preparazione del suddetto riepilogo e per il modello che sarà utilizzato per tale adempimento.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Art. 125, paragrafo 4, lettera e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 138 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 59, paragrafo 5, del Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 966/2012
- ❖ "Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi su Procedura di Designazione"
- ❖ "Guida orientativa per gli Stati Membri per la Dichiarazione di gestione ed il Riepilogo annuale"

#### 4.17 Procedure per comunicare dette procedure al personale, come anche indicazione della formazione organizzata/ prevista ed eventuali orientamenti emanati (data e riferimenti)

In continuità con la passata programmazione, l'AdG, per lo svolgimento delle proprie funzioni, adotta un apposito manuale per la definizione delle procedure ("Manuale delle procedure dell'AdG"), le Direttive per la realizzazione di attività cofinanziate dal FSE nella programmazione 2014/20 oltre che un sistema informatico (si veda Capitolo 4) adeguatamente strutturato. L'AdG garantisce, inoltre, che sia la manualistica che ogni altra informazione e comunicazione rilevante per la corretta gestione del Programma e per lo svolgimento dei propri compiti, sia messa a disposizione del personale dell'AdG e delle SRRAI.

Qualora nel corso della programmazione intervengano mutamenti nel contesto di riferimento, sarà compito dell'AdG apportare le necessarie modifiche/integrazioni alle procedure previste e di comunicarle al personale interessato, anche attraverso la pubblicazione sul sito web dedicato al Programma.

L'AdG provvederà, nel quadro delle iniziative di rafforzamento delle strutture delle AdG definite nel PRA, a pianificare cicli annuali di formazione sui diversi ambiti della programmazione 2014/20 e ad organizzare eventuali momenti di diffusione delle informazioni (incontri tecnici e tematici organizzati sulle varie tematiche di interesse dall'Autorità di gestione).

In sostanza, le procedure per comunicare al personale interno le modalità per l'attuazione e gestione del PO FSE sono:

- definizione di modalità e tempi per lo svolgimento delle proprie attività;
- redazione di Manuali o dispositivi interni che codificano le suddette attività;
- realizzazione di corsi di formazione organizzati sulla programmazione 2014/20;
- realizzazione di momenti di diffusione delle informazioni, in caso di novità introdotte a livello europeo, nazionale e regionale.

Per garantire uno standard nell'attività di gestione controllo del FSE, è stato definito l'apposito "Manuale delle procedure dell'AdG" che, insieme ad altri strumenti quali le Direttive per la realizzazione di attività cofinanziate dal FSE nella programmazione 2014/20, note interpretative e circolari, consentirà al personale dell'Autorità di gestione di gestire il Fondo sociale europeo in maniera omogenea e conforme alle disposizioni europee, nazionali e regionali. Il manuale sarà messo a disposizione di ogni struttura.

Per i diversi adempimenti legati all'attuazione del PO sarà, inoltre, predisposta di volta in volta una modulistica standard.

#### 2.2.3.16 Procedure dell'Autorità di gestione di esame dei reclami

L'art. 74, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che gli Stati membri garantiscano l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri, conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici.

L'AdG ha definito la modalità per il trattamento dei reclami, prevedendo anche il coinvolgimento, per quanto di competenza, delle SRRAI.

Inoltre, l'AdG, l'AdC e l'AdA definiscono, di comune accordo, le modalità di dialogo più appropriate per l'efficace trattazione delle problematiche afferenti il funzionamento del SIGECO, condividendo anche eventuali azioni di miglioramento derivanti da reclami dei beneficiari del PO.

In particolare, i reclami sono di norma raccolti tramite l'URP, che li trasmette all'AdG e/o alle SRRAI. Ai reclami viene attribuito un codice identificativo.

L'AdG, in collaborazione con le SRRAI e con gli OI si impegna, nel quadro delle procedure di trattamento dei reclami, a monitorare i reclami pervenuti in modo da utilizzarli ed analizzarli per migliorare il SIGECO del PO.

Su specifica richiesta, l'AdG informa l'AdA sui reclami che riguardano il SIGECO e sulle misure adottate a seguito degli stessi.

L'AdG infine, su richiesta della Commissione europea, esamina eventuali reclami presentati alla Commissione stessa che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, l'AdG informa la Commissione dei risultati di tali reclami.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Art. 74, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione e check list allegate

## 5. PISTA DI CONTROLLO

### 5.1 Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati, anche per quanto riguarda la sicurezza dei dati

L'articolo 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, lettera g), stabilisce che i SIGECO prevedano sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata; l'Allegato XIII al Regolamento, nel criterio 3 "Attività di gestione e controllo", stabilisce che si istruiscano procedure per garantire un'adeguata pista di controllo conservando i dati contabili, ivi compresi gli importi recuperabili, recuperati e ritirati per ciascuna operazione, in forma elettronica. L'art 125, paragrafo 4, lettera d), infine, fa rientrare quest'obbligo nei compiti dell'AdG che deve, quindi, stabilire le procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g).

A tal proposito, per quanto riguarda il PO, l'AdG garantisce il rispetto dei requisiti minimi per una pista di controllo adeguata (così come definiti dall'art. 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014), di norma, attraverso l'utilizzo del sistema informatico SISPREG2014.

Inoltre, se pertinente, per i costi di cui alle lettere c) e d) del su richiamato art. 25, la pista di controllo consente di verificare che il metodo di calcolo utilizzato dall'AdG sia conforme all'articolo 67, paragrafo 5 e all'articolo 68, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Attraverso il sistema informatico SISPREG2014, la pista di controllo consente all'AdG di verificare la corretta applicazione delle disposizioni inerenti il SIGECO del PO, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) confronto degli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi, conservati dall'AdG e/o dalle SRRAI nonché dai beneficiari, riguardo alle operazioni cofinanziate nel quadro del PO;
- b) verifica del pagamento del contributo pubblico al beneficiario;
- c) verifica dell'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal CdS del PO;
- d) verifica per ogni operazione, se pertinente, delle specifiche tecniche e del piano di finanziamento, dei documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, della documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, delle relazioni sui progressi compiuti e delle relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati.

In merito alla conservazione dei documenti per gli strumenti finanziari, qualora previsti, la pista di controllo comprende i documenti giustificativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata sono conservati secondo quanto disposto dai sopra richiamati articoli dei Regolamenti.

In particolare, l'AdG mantiene un registro di:

- ciascuna verifica, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica;
- il follow-up dei risultati rilevati comprese le misure adottate in caso di irregolarità riscontrate.

I documenti contabili per tutte le operazioni sono mantenuti al livello di gestione appropriato e forniscono informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute per ogni operazione dai beneficiari nel caso di operazioni finanziate a costi reali. E' comunque fatto salvo l'obbligo, anche per le operazioni attuate mediante le opzioni di semplificazione della spesa, della tenuta della contabilità separata o di adeguata codifica contabile.

Laddove le informazioni e i documenti pertinenti ai fini della corretta implementazione di una pista di controllo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, non siano previsti all'interno del sistema informatico SISPREG2014, l'AdG mantiene un registro che tenga traccia dell'identità e della localizzazione dei soggetti che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Art. 72, lettera g) del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 125, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 122, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
- ❖ Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione e check list allegate

#### 5.2 Istruzioni impartite circa la tenuta dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari/degli organismi intermedi/dell'autorità di gestione (data e riferimenti):

L'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce le modalità di tenuta dei documenti giustificativi, e la relativa tempistica, da parte dei beneficiari.

Per quanto riguarda il PO FSE, come specificato nel paragrafo precedente, le informazioni saranno contenute direttamente nel sistema SISPREG2014.

#### 5.3 Indicazione dei termini di conservazione dei documenti

L'Autorità di gestione assicura, ai sensi dell'art. 140, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni la cui spesa totale ammissibile è inferiore a euro 1.000.000, siano resi disponibili, su richiesta della Commissione o della Corte dei Conti, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

L'Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo da cui decorre il termine per la conservazione dei documenti, attraverso le singole convenzioni o linee guida allegate ai singoli avvisi/bandi.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Relativamente agli aiuti di Stato in esenzione ex Regolamenti (UE) n. 651/2014 e n. 702/2014 e in regime “de minimis” Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, i registri e le informazioni vanno conservati per 10 anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Art. 140, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione e check list allegate

#### 5.4 Formato in cui devono essere conservati i documenti

Ai sensi dell'art. 140 paragrafi 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. I documenti, inoltre, sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate per quanto riguarda i beneficiari o destinatari dell'operazione, solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

Come specificato precedentemente, per il PO FSE ci si avvale del sistema informatico SISPREG2014.

Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, il suddetto sistema soddisfa gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su tale sistema (su supporti elettronici comunemente accettati) al documento originale è quella stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit. La normativa nazionale di riferimento è il DPR 445/2000.

La procedura seguita assicura che i documenti conservati per un periodo non inferiore a quanto disposto dalle norme europee e nazionali, rispettino le prescrizioni normative nazionali e siano affidabili ai fini del controllo.

Nel caso, in analogia con quanto previsto dall'attuale sistema di conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari, alcuni di essi siano su supporto cartaceo, la modalità di conservazione sarà riportata nell'atto che regola i rapporti tra AdG, SRRAI e beneficiari.

L'AdG assicura, inoltre, che i documenti sopra citati vengano messi a disposizione in caso di ispezione e siano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, dell'AdA e degli organismi di cui all'art. 127, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

L'Autorità di gestione assicura una corretta registrazione circa l'identità e l'ubicazione degli organismi che detengono i documenti di supporto in relazione alle spese e agli audit, compresi i documenti richiesti per un'adeguata pista di controllo. In particolare, la documentazione relativa alla singola operazione viene conservata negli uffici di competenza.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Art. 140, paragrafi 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013
- ❖ Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione e check list allegate

## 6. IRREGOLARITÀ E RECUPERI

### 6.1 Descrizione della procedura di segnalazione e rettifica delle irregolarità

La Regione autonoma Valle d'Aosta, attraverso le proprie Strutture coinvolte ai diversi livelli nell'attività di implementazione del Programma, opera per prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati e ad effettuare le relative comunicazioni alle Commissioni, in osservanza dell'art. 122 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'art. 59, comma 2 del Reg. Finanziario (UE) n. 966/2012, del Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015.

L'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, coerentemente con la definizione fornita dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento (CE) n. 2988/95 relativo alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, descrive l'"irregolarità" come:

*qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.*

All'interno dell'ampia fattispecie delle irregolarità, è possibile distinguere fra irregolarità isolate e irregolarità sistemiche per la cui trattazione si rimanda al Manuale delle procedure.

Come richiamato nel paragrafo 2.1.4, la differenza tra la più generica irregolarità e la frode risiede nella intenzionalità dell'azione operata; nel caso di frode si rinviene la presenza di un comportamento intenzionale e, quindi, volontario.

Di seguito sono descritte le procedure per la rilevazione, gestione e comunicazione delle irregolarità relative al POR. Sono, in particolare, descritti i soggetti coinvolti, i flussi informativi, le informazioni e i dati da rilevare, le tempistiche previste per le comunicazioni, gli strumenti adottati per rilevazione, gestione e comunicazione delle irregolarità rilevate.

#### ***Descrizione della procedura di segnalazione delle irregolarità (frodi comprese)***

La responsabilità della procedura di gestione delle irregolarità spetta all'AdG, in quanto soggetto responsabile della sana gestione del programma e deputato alla raccolta dei dati relativi a ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 125, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c).

L'AdG, attraverso l'Ufficio Sorveglianza e Controllo, assicura la raccolta dei dati e la gestione delle irregolarità e riveste un ruolo di "cerniera" tra le autorità di controllo interne ed esterne.

Secondo le procedure di controllo adottate, le irregolarità e le frodi (inclusi i sospetti di frode) possono essere accertate da soggetti diversi:

- dalle diverse Autorità del PO, nel corso dei controlli di competenza;
- dai servizi competenti della Guardia di Finanza o di altri organi di polizia, nel corso di proprie verifiche presso enti finanziati nell'ambito del Programma.

Tutti i casi di irregolarità potenziale segnalati dai soggetti di cui sopra, sono valutati dall'AdG, tramite l'Ufficio Sorveglianza e Controllo.

Tale valutazione è mirata a verificare che gli elementi alla base della segnalazione siano di consistenza tale da rendere, in prima battuta, fondata l'ipotesi di avvenuta violazione di una norma dell'Unione o nazionale, anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio europeo (cfr. *Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee del 12 ottobre 2007 recante le "Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario"* (GU n. 240 del 15/10/2007).

Riguardo alle frodi, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia definisce il sorgere dell'obbligo di segnalazione individuato dalla normativa europea nel caso in cui le frodi o sospetti di frode siano portati all'attenzione dell'Autorità giudiziaria, ovvero al "*primo atto di accertamento giudiziario*", indicando quest'ultimo quale il "*momento in cui l'Autorità giudiziaria procedente, escludendo di poter procedere all'archiviazione ed esercitando l'azione penale, formula l'imputazione e compie così la prima valutazione scritta di irregolarità dotata di una qualche forma di stabilità*" (ad es. con la richiesta di rinvio a giudizio o di riti alternativi ai sensi dell'art. 405 c.p.p. oppure nel caso di citazione diretta a giudizio ai sensi degli artt. 550 e 552 del c.p.p.).

La procedura di segnalazione delle irregolarità o sospetto di frode, quindi, può riassumersi nei seguenti passaggi:

- identificazione dell'irregolarità da parte della stessa AdG (tramite anche le SRRAI) o di altri soggetti quali AdC, AdA, organismi intermedi o soggetti esterni all'amministrazione;
- raccolta della documentazione che attesta il verificarsi dell'irregolarità da parte dell'AdG finalizzata all'accertamento dell'irregolarità;
- valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevanti che consentono di accertare, da parte dell'AdG, la sussistenza dell'irregolarità;
- in caso di segreto istruttorio, richiesta di nulla osta dall'autorità giudiziaria;
- comunicazione delle irregolarità, ai sensi dell'art. 122, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, del Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015 (si veda il par. 2.4.2.);
- inserimento dell'informazione sull'irregolarità nel sistema informatico;
- adozione delle misure correttive (rettifiche finanziarie e recuperi);
- informativa agli organi di controllo esterni, tra cui l'AdA e l'AdC.

Relativamente alle tutele del personale interno che si faccia carico di segnalare gravi irregolarità ed illeciti nella gestione di operazioni finanziate dal PO FSE all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti oppure ad organi gerarchicamente superiori interni all'Amministrazione, l'AdG osserva la Legge n.190/2012 art. 1, paragrafo 51, che ha integrato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con l'art. 54 bis prevedendo, al primo paragrafo, che "*fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al*

*proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. (...)*”.

In tale ambito si deve tenere comunque presente che la Regione, con deliberazione n. 2089 del 13 dicembre 2013, ha approvato il nuovo “Codice di comportamento” per tutti i dipendenti degli enti del comparto unico regionale.

### ***Descrizione delle procedure di rettifica delle irregolarità e del seguito ad esse dato***

L'accertamento delle irregolarità da parte di uno degli organismi preposti si può realizzare lungo l'intero processo di gestione e controllo, ovvero dalla fase di programmazione a quella di certificazione della spesa.

Ad ogni modo, l'AdG deve adottare tempestivamente le azioni correttive finalizzate a recuperare le somme indebitamente corrisposte interessando le SRRAI coinvolte.

L'AdG ha due scelte:

- ritirare la spesa irregolare dal Programma immediatamente, allorché rilevata l'irregolarità, detraendola dalla successiva certificazione di spesa, consentendo in tal modo ai finanziamenti europei di essere impegnati in altre operazioni;
- lasciare la somma da spendere temporaneamente nel Programma, in attesa degli esiti delle procedure di recupero della somma indebitamente concessa ai beneficiari e detrarre la somma dalla successiva certificazione di spesa solo quando è stata definita l'operazione di recupero.

La prima ipotesi dei c.d. “ritiri” si inquadra nell'ambito delle rettifiche finanziarie previste dall'art. 143 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per cui spetta all'AdG, inoltre, nell'ambito dell'attività di accertamento delle irregolarità e di recupero degli importi, anche il compito di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie.

Ai sensi dell'art. 143, par. 2, infatti, le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma. L'AdG tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per il Programma e apporta una rettifica proporzionale. L'Autorità di gestione comunica all'AdC le rettifiche da inserire nei bilanci (conti annuali) del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

Nel caso di un'irregolarità sistemica, l'AdG deve estendere le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate. Se, attraverso la codifica delle irregolarità nel sistema informatico, dovessero riscontrarsi irregolarità sistemiche, l'AdG provvederà ad analizzarne le cause, approfondendo il controllo sulla tipologia di operazioni analoghe, e adotterà i necessari rimedi.

In caso di irregolarità sistemiche, al fine di correggere e mitigare il rischio in futuro, l'AdG si impegna a seguire la procedura suddivisa nelle seguenti fasi:

- definizione degli elementi essenziali che hanno determinato irregolarità sistemiche;

- estensione delle verifiche a tutta l'area critica interessata;
- elaborazione di un quadro sintetico delle cause delle irregolarità;
- valutazione della sistematicità dell'errore sui criteri quali: irregolarità presente in una serie di operazioni simili o procedure affini dello stesso organismo o di organismi diversi; irregolarità che lasciano presumere il verificarsi di altre irregolarità della stessa natura;
- conseguente adeguamento dei sistemi di gestione e controllo;
- revisione della pista di controllo;
- ridimensionamento della spesa e conseguente recupero;
- monitoraggio ai fini del recupero della funzionalità del sistema.

Per quanto riguarda i "ritiri", l'AdG o le SRRAI hanno comunque l'onere di procedere al recupero della spesa indebitamente erogata al beneficiario. Tuttavia, tale recupero non va segnalato all'Autorità di certificazione come importo recuperato o recupero pendente, in quanto il rischio di non recuperare la spesa grava sul bilancio dell'amministrazione regionale.

Nel caso in cui l'AdG opti per l'attivazione della seconda opzione ovvero quella di procedere al recupero della spesa dell'importo oggetto di irregolarità, tale recupero può avvenire tramite compensazione nella successiva richiesta di erogazione al soggetto beneficiario se il credito è certo, liquido ed esigibile oppure tramite la procedura di recupero standard adottate dall'Amministrazione.

In tal caso, a seguito di una prima comunicazione indicante la tempistica entro la quale procedere alla restituzione delle somme, può seguire l'ingiunzione al pagamento e, ancora, l'iscrizione al ruolo per le cartelle esattoriali.

Gli importi recuperati, comprensivi degli interessi legali e, se del caso, di mora, sono restituiti alla Tesoreria regionale e sono a disposizione dell'Autorità di certificazione. Questa ne ordina la restituzione al bilancio dell'Unione europea prima della chiusura del Programma detraendoli nell'ambito della dichiarazione di spesa successiva. Gli importi recuperati (suddivisi in capitale, interessi legali ed eventuali interessi di mora aggiornati al TUS BCE in vigore) saranno inseriti nel registro dei recuperi e dei ritiri che sarà tenuto e costantemente aggiornato da parte dell'Autorità di certificazione sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dall'AdG (cfr. par. 3.3.2 della presente Relazione).

L'AdG e le SRRAI competenti monitorano costantemente le procedure di recupero pendenti e degli importi che ritiene di non poter recuperare, fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per cui *"quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo"*.

Sul punto rimane la facoltà della Commissione di adottare atti delegati supplementari ed integrativi in conformità dell'art. 149 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

***Descrizione della Procedura di registrazione degli importi ritirati e recuperati, degli importi da recuperare, degli importi irrecuperabili e degli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo***

Le informazioni relative agli importi ritirati e recuperati, degli importi da recuperare, degli importi irrecuperabili e degli importi relativi a operazioni sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo sono registrate e conservate nel sistema informatico e la funzione interna all'AdG preposta al trattamento delle irregolarità ne garantisce un'attività di costante monitoraggio.

A tali fini, l'AdG si avvale del SISPREG2014.

Tale sistema consente di rilevare e gestire le informazioni e i dati relativi a progetti interessati da:

- data e luogo del controllo;
- beneficiario sottoposto a controllo;
- operazione controllata;
- ammontare di spesa controllata;
- tipologia dell'irregolarità;
- procedure di recupero delle somme indebitamente pagate (Recuperi);
- ritiri e rettifiche finanziarie di spese irregolari e ancora non certificate alla Commissione;
- iscrizione dei recuperi e dei ritiri nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione;
- dati relativi ai procedimenti amministrativi e giudiziari (Contenziosi) intrapresi in relazione alle irregolarità rilevate.

L'AdG è incaricata di trasferire periodicamente i dati relativi agli importi recuperati, gli importi in attesa di recupero, gli importi ritirati e gli importi non recuperabili all'AdC che procede all'aggiornamento del registro dei recuperi e dei ritiri e compila l'apposito modello nell'ambito dell'attività di redazione dei conti annuali, ai sensi dell'art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (allegato VII – Appendici 1-2-3-4-5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014).

**Riferimenti normativi e documentali**

- ❖ Art. 72, lettera h) del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Art. 122, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Artt. da 143 a 146 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Allegato VII del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014
- ❖ Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 966/2012
- ❖ Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione e check list allegate
- ❖ Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015

- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015
- ❖ Guida orientativa per gli Stati Membri sugli importi ritirati, importi recuperati, importi da recuperare e importi non recuperabili

## 6.2 Descrizione della procedura che assicura il rispetto dell'obbligo di informare la Commissione in merito alle irregolarità

In conformità con l'art. 122 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, del Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015, l'AdG segnala, tramite una relazione iniziale alla CE, attraverso la competente Amministrazione Centrale dello Stato e utilizzando la procedura informatizzata I.M.S. – Irregularity Management System dell'OLAF, le irregolarità che superano i 10.000 euro di contributo europeo e provvede agli aggiornamenti relativi all'avanzamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari, tramite relazioni successive sui provvedimenti adottati.

L'ufficio responsabile della gestione e delle segnalazioni delle irregolarità è l'Ufficio Sorveglianza e Controllo.

A tale scopo, a seguito della segnalazione dell'irregolarità da parte degli organismi deputati alle verifiche interne ed esterne all'amministrazione, l'AdG verifica, in primo luogo, la presenza dei requisiti previsti dal Regolamento, di seguito elencati:

- quota FSE relativa alla spesa irregolare superiore o uguale all'importo di € 10.000,00;
- se l'irregolarità è oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario;
- non applicabilità di uno dei seguenti casi di deroga, previsti dall'art. 122, per i quali non sussiste l'obbligo di comunicazione:
  - a) casi in cui l'irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
  - b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'AdG o all'AdC prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
  - c) casi rilevati e corretti dall'AdG o dall'AdC prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

Quindi, al di fuori dei casi suindicati, in particolare, in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.

Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015, l'AdG provvede, entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre, ad informare la Commissione, trasmettendo la relazione iniziale sulle irregolarità di cui all'art. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015, attraverso la procedura telematica tramite il sistema A.F.I.S - I.M.S. (*Irregularities Management System* – Modulo 1848), contenente le informazioni richieste dai par. 3-4 del Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015.

Si evidenzia che nei casi in cui la violazione della normativa di riferimento o la frode sospetta viene rilevata dopo il pagamento del contributo ma prima dell'inserimento della spesa in una delle

certificazioni di spesa, non è richiesta la comunicazione stante l'assenza di un'incidenza finanziaria in grado di arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione.


L'AdG, come previsto dall'art. 122 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si impegna a fornire aggiornamenti sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari e trasmette alla Commissione le relazioni sui provvedimenti adottati, relativi agli aggiornamenti relativi all'avanzamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari, di cui all'art. 4 del Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015.

L'AdG provvede, quindi, all'invio di tutti i moduli di segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, che a sua volta approva e inoltra alla Commissione europea. Tutto il processo di creazione, validazione e trasmissione dei moduli è gestito on-line mediante il sistema I.M.S.

Per completezza, l'AdG attraverso il sistema informatico SISREG 2014 ha l'evidenza di tutte le irregolarità, sia di importo pari superiore ai 10.000 euro che inferiore.

Si riporta il diagramma della procedura adottata per conformarsi all'obbligo di segnalare le irregolarità alla Commissione a norma dell'art. 122 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

**Figura 8 – Diagramma procedure di segnalazione delle irregolarità alla Commissione**



#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ Art. 72, lettera h) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- ❖ Art. 122 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- ❖ Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015
- ❖ Guida orientativa per gli Stati Membri e le Autorità dei Programmi sulla Procedura di Designazione e check list allegate

## 7. AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

L'Autorità di Certificazione della Valle d'Aosta (AREA VdA) è un Ente pubblico non economico abilitato a rilasciare un certificato digitale tramite procedura di certificazione che segue standard internazionali e conforme alla normativa europea e nazionale in materia.

### 7.1 AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE E SUE FUNZIONI PRINCIPALI

#### 7.1.1. STATUS DELL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE (ORGANISMO PUBBLICO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE) E ORGANISMO DI CUI L'AUTORITÀ FA PARTE

Con la deliberazione n. 125 del 29 gennaio 2016 la Giunta regionale ha individuato l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AREA VDA), quale Autorità di certificazione per il Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE), ai sensi della l.r. 7/2007 e successive modificazioni (da ultimo la l.r. 13/2015, recante disposizioni in merito alla costituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura).

#### 7.1.2 FUNZIONI SVOLTE DALL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

L'AdC, secondo quanto prevede l'art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi europei e statali e tra i vari compiti di cui è incaricata i principali sono:

- elaborare e trasmettere alla Commissione europea le domande di pagamento e certificare che esse provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'AdG;
- preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del Regolamento finanziario (UE) n. 966/2012;
- certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al PO e nel rispetto del diritto applicabile;
- garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione;
- garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'AdG in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
- tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'AdA o sotto la sua responsabilità;
- mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione europea e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;

- tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del PO detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Le funzioni dell'Autorità di certificazione e dell'Autorità di gestione sono separate in quanto trattasi di due Enti diversi.

7.1.3 FUNZIONI FORMALMENTE DELEGATE DALL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE, INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI INTERMEDI E DELLA FORMA DELLA DELEGA A NORMA DELL'ARTICOLO 123, PARAGRAFO 6, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 RIFERIMENTO AI DOCUMENTI PERTINENTI (ATTI GIURIDICI CHE CONFERISCONO I POTERI, ACCORDI). DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE UTILIZZATE DAGLI ORGANISMI INTERMEDI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DELEGATI E DELLE PROCEDURE APPLICATE DALL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE PER VIGILARE SULL'EFFICACIA DEI COMPITI DELEGATI AGLI ORGANISMI INTERMEDI.

Attualmente in Valle d'Aosta non sono presenti Organismi Intermedi per lo svolgimento delle attività di competenza dell'AdC.

## 7.2 ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

7.2.1 ORGANIGRAMMA E INDICAZIONE PRECISA DELLE FUNZIONI DELLE UNITÀ (COMPRESO IL PIANO PER L'ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE ADEGUATE IN POSSESSO DELLE NECESSARIE COMPETENZE). QUESTE INFORMAZIONI RIGUARDANO ANCHE GLI ORGANISMI INTERMEDI AI QUALI SIANO STATI DELEGATI ALCUNI COMPITI.

Al fine di adempiere alle funzioni di AdC, con deliberazione della Giunta regionale n.1803 del 2008 sono state individuate due risorse dedicate dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura. Il coordinamento delle attività connesse al ruolo dell'AdC spetta alla Direzione della struttura. L'organigramma sotto riportato è stato ratificato con provvedimento del Direttore n. 44 del 31/03/2015 e permette di garantire una chiara definizione e allocazione delle funzioni. La struttura è divisa in tre unità: unità di certificazione della spesa, unità di controllo, unità irregolarità e recuperi.

<b>Italia</b>	Regione autonoma Valle d'Aosta
<b>Programma</b>	Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)
<b>Numero CCI</b>	2014IT16RFOP020
<b>Referente Adc</b>	Carlo Francesia Boirai Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AREA VdA)
<b>Indirizzo</b>	Loc. Grande Charrière, 64 11020 Saint-Christophe (AO)
<b>Posta elettronica</b>	info@area.vda.it
<b>PEC</b>	protocollo@pec.area.vda.it
<b>Tel.</b>	+39 0165/3673101-142
<b>Fax</b>	+39 0165 / 3673173

L'assetto del personale prevede 1 dirigente e 4 impiegati di cui tre a tempo parziale rispettivamente al 60, al 50 ed al 20%, come riportato nella seguente tabella.

Struttura	Carica amministrativa	Numero di risorse	Funzioni
<b>AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE</b> AREA VdA	DIRIGENTE	1	CERTIFICAZIONE
	IMPIEGATO	4	

#### 7.2.2 DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI IL PERSONALE DELL'AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE E DEGLI ORGANISMI INTERMEDI DEVE RICEVERE COMUNICAZIONE PER ISCRITTO (DATA E RIFERIMENTI)

Le procedure per l'adempimento dell'attività in carico all'AdC sono descritte nell'apposito manuale proprio dell'AdC che viene regolarmente aggiornato ed è adottato mediante provvedimento dirigenziale. Una volta ufficializzato, viene trasmesso in copia alle AdG e AdA e fornito al personale dell'AdC. Il manuale dell'AdC tiene conto delle esigenze interne e delle eventuali indicazioni dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di audit.

#### **Adempimenti per la predisposizione delle dichiarazioni di spesa proprie dell'unità di certificazione della spesa:**

- elaborazione e supporto per la produzione di report relativi alle dichiarazioni di spesa;
- rilevazione dei dati relativi all'avanzamento finanziario e procedurale delle azioni cofinanziate ed elaborazione e produzione di report;
- supporto tecnico e finanziario per l'elaborazione e trasmissione alla Commissione europea delle dichiarazioni certificate della spesa e presentazione delle domande di pagamento;
- predisposizione delle previsioni di spesa.

**Attività di controllo proprie dell'unità attività di controllo:**

- controlli sull'efficacia del sistema a supporto dell'attività di certificazione e per la segnalazione all'AdG;
- monitoraggio, ai fini della certificazione dei risultati, di tutte le attività di audit;
- verifica dell'efficacia del SIGECO dell'AdG;
- controlli a campione sui singoli interventi finanziati per garantire la veridicità della spesa ai fini della certificazione.

**Gestione recuperi attività proprie dell'unità irregolarità e recuperi:**

- gestione della contabilità degli importi da recuperare e recuperati con l'aggiornamento del registro recuperi;
- realizzazione di modalità operative per l'interconnessione tra registro debitori e gestione beneficiari atti formali;
- vigilanza sull'adozione di provvedimenti di rettifica finanziaria e recupero crediti, a seguito del riscontro di irregolarità.

**Attività trasversali proprie dell'unità di certificazione della spesa:**

- raccordi operativi, informazioni e comunicazioni con le SRRAI e/o con gli OI, nonché con il partenariato istituzionale e socio economico preposti alla gestione, alla sorveglianza ed al controllo dei fondi;
- presidio ed implementazione del sistema informativo integrato ed omogeneizzazione dei flussi e stesura delle procedure operative;
- definizione delle procedure scritte così come la disponibilità di modulistica standard e di checklist per i controlli al fine di garantire la consapevolezza da parte di tutto il personale interessato delle proprie funzioni, nonché la corretta applicazione delle disposizioni regolamentari a tutela di una corretta gestione dei fondi europei.

**7.2.3 PROCEDURE PER PREPARARE E PRESENTARE LE DOMANDE DI PAGAMENTO:**

L'AdC elabora ed invia alla Commissione europea le certificazioni di spesa e le domande di pagamento intermedie e finali, certificando le spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali nell'ambito dell'attuazione dei PO. Per procedere con l'attività di certificazione, l'AdC deve aver ricevuto adeguata informazione relativamente alle procedure realizzate dall'AdG per verificare la fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, la veridicità delle spese dichiarate o, nel caso di operazioni a costi semplificati, delle attività realizzate, la conformità con le leggi applicabili dell'Unione e nazionali, che le spese dichiarate siano state sostenute nel rispetto delle operazioni appositamente selezionate per il finanziamento e che venga conservata un'adeguata tracciabilità delle verifiche. Le informazioni relative alle operazioni finanziate ed alle procedure per la gestione ed il controllo messi in atto dall'AdG sono, di norma, reperibili sul sistema informatico SISPREG2014. L'AdC avrà pertanto accesso al sistema informativo, per quanto concerne le operazioni cofinanziate.

L'AdC inoltre:

- esamina i resoconti preparati dall'AdG sui progressi dell'attuazione, includendo un esame delle informazioni sulle verifiche eseguite;
- esamina i risultati di tutte le verifiche eseguite dall'AdA;
- si assicura che i risultati di questi esami siano adeguatamente presi in considerazione per concludere che la spesa certificata è legittima e regolare sia che ci sia una base sufficiente per certificarlo oppure no;
- effettua una riconciliazione e un controllo delle richieste di pagamento.

L'AdC in collaborazione con l'AdG ed eventualmente con le SRRAI e con gli OI ed in considerazione del principio di proporzionalità formulano un'analisi del rischio del PO e decidono le misure da mettere in atto. L'AdC viene portata a conoscenza, fra l'altro, dei seguenti documenti:

- Programma operativo;
- Direttive per la realizzazione delle operazioni cofinanziate con il Fondo sociale europeo;
- descrizione dei sistemi di controllo, le procedure applicate, e le checklist utilizzate;
- metodologia di campionamento per le verifiche in loco, ove prevista;
- risultati delle analisi del rischio eseguite;
- dati sulle verifiche amministrative e in loco eseguite durante l'ultimo periodo di riferimento, in particolare il numero delle verifiche in loco, la percentuale delle operazioni campionate, la percentuale delle spese campionate, il livello di errore trovato, la tipologia di errore ed informazioni sulle azioni di follow-up intraprese dall'AdG o dagli OI, ad esempio le correzioni fatte;
- criteri di selezione delle operazioni;
- normativa europea e nazionale;
- Quadro strategico regionale (QSR);
- Accordo di Partenariato (AdP).

L'AdC ha la primaria responsabilità di redigere e presentare alla Commissione europea:

- le dichiarazioni periodiche di spesa che devono provenire da sistemi contabili affidabili, essere corredate di documenti giustificativi verificabili e conformi alle norme europee e nazionali e possedere i requisiti di accuratezza;
- la dichiarazione dei conti annuali che deve essere corredata dalla dichiarazione e dal riepilogo annuale dell'AdG, dal parere e dal rapporto di controllo dell'AdA.

#### 7.2.4 DESCRIZIONE DEL SISTEMA CONTABILE UTILIZZATO COME BASE PER LA CERTIFICAZIONE ALLA COMMISSIONE DELLA CONTABILITÀ DELLE SPESE (ARTICOLO 126, LETTERA D), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013):

Il sistema contabile utilizzato è SISREG2014 i cui dettagli sono trattati nel capitolo 4 e nel Manuale delle procedure dell'AdG.

In particolare, il sistema informativo SISPREG2014 permetterà all'AdC di consultare tutti i dati relativi ai progetti al fine di effettuare i controlli e le attività di competenza.

Nelle more della sua completa operatività, si procederà ad utilizzare il sistema informativo SISPOR, già utilizzato nel corso della programmazione del Fondo sociale europeo 2007/13.

**7.2.5 DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE IN ESSERE PER LA REDAZIONE DEI CONTI DI CUI ALL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 966/2012 DEL CONSIGLIO (ARTICOLO 126, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013). MODALITÀ PER CERTIFICARE LA COMPLETEZZA, ESATTEZZA E VERIDICITÀ DEI CONTI E PER CERTIFICARE CHE LE SPESE IN ESSI ISCRITTE SONO CONFORMI AL DIRITTO APPLICABILE (ARTICOLO 126, LETTERA C), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) TENENDO CONTO DEI RISULTATI DI OGNI VERIFICA E AUDIT.**

L'AdC si avvale di procedure adeguatamente formalizzate, mediante apposita manualistica, idonee ad assicurare la certificazione di spese ammissibili al PO e sostenute per il perseguimento degli obiettivi specifici dallo stesso previsti. Il processo di certificazione della spesa ha come punto di partenza l'elaborazione della dichiarazione di spesa da parte dell'AdG, la quale elabora una proposta di certificazione relativa alle spese sostenute per ciascun asse, corredata dalle checklist e dai verbali che documentano i controlli di primo livello. Tale processo così documentato garantisce un'adeguata pista di controllo che consente la riconciliazione delle spese dichiarate alla Commissione con le dichiarazioni di spesa ricevuta dall'AdG. Le proposte di certificazione inviate riportano l'esatto importo dei pagamenti effettuati relativamente a spese ammissibili effettivamente sostenute e documentate, come si può evincere dal sistema informatico SISPREG2014 a cui l'AdC ha accesso.

L'iter procedurale viene così schematizzato: a) Ricevimento Dichiarazioni di spesa → b) Verifica la correttezza dichiarazioni di spesa → c) Predisposizione domanda di pagamento → d) Inserimento e invio della domanda di pagamento.

L'AdC deve, pertanto, poter disporre delle seguenti informazioni:

- elenco delle operazioni sospese o revocate totalmente o parzialmente, in particolare per irregolarità o frodi, con l'individuazione dei tempi e delle modalità per l'eventuale recupero delle somme, con la comunicazione delle irregolarità riscontrate e delle relative procedure amministrative intraprese e procedure giudiziarie in corso;
- elenco delle operazioni oggetto di controlli effettuati da parte dell'AdG e/o dalle SRRAI e dagli OI;
- elenco delle operazioni che hanno dato luogo a spese successive all'ultima attestazione, con l'indicazione del titolo dell'operazione, dell'asse, del codice di progetto, importo ed estremi dell'impegno di spesa.

Le domande di pagamento comprendono, di norma, i seguenti dati a livello di asse:

- importo totale delle spese ammissibili pagate dal beneficiario;
- importo totale del sostegno pubblico;

- corrispondente sostegno pubblico ammissibile erogato al beneficiario.

Le spese sono:

- giustificate da fatture quietanziate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- i costi rimborsati dall'AdG al beneficiario a titolo di costi unitari e importi forfettari;
- l'importo ammissibile relativo all'istituzione degli strumenti d'ingegneria finanziaria.

#### Documenti da produrre per la liquidazione annuale dei conti

- Bilanci annuali certificati relativi al periodo contabile (AdC).
- Dichiarazione di affidabilità di gestione (AdG).
- Relazione di sintesi degli audit e controlli effettuati (AdA).
- Parere di audit (AdA).
- Eventuali richieste di ulteriori informazioni da parte della CE.

In particolare l'AdC è responsabile della stesura del bilancio annuale certificato che deve essere effettuato a livello di asse.

#### Contenuto del bilancio annuale

- Il sostegno pubblico totale, l'importo totale delle spese ammissibili, e la quota UE versata ai beneficiari.
- Importi ritirati, recuperati, non recuperabili e da recuperare nel periodo contabile.
- Elenco degli interventi completati.
- Raffronto tra spese dichiarate nel bilancio annuale con le spese dichiarate nelle domande di pagamento e spiegazione delle eventuali differenze.
- Eventuali rettifiche finanziarie.

#### Liquidazione dei conti

A partire dal 2016 e fino al 2024, entro il primo febbraio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, lo stato membro presenta alla CE la documentazione necessaria alla liquidazione. La tabella seguente descrive il periodo contabile dell'esercizio finanziario della programmazione:

Periodo contabile ed esercizio finanziario			
		Da	A
Primo periodo contabile	Liquidazione dei conti	Inizio ammissibilità spese 1° gennaio 2014	30 giugno 2015
Periodo contabile		1° luglio anno N	30 giugno anno N+1

Periodo contabile finale		1° luglio 2023	1° giugno 2024
Esercizio finanziario	Domande di pagamento N+3	1° gennaio anno N	31 dicembre anno N+3

Riepilogando, l'AdC trasmette una domanda di pagamento intermedia relativa agli importi contabilizzati dalla stessa come sostegno pubblico pagato ai beneficiari nel periodo contabile chiuso al 30 giugno ed una domanda finale di pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile.

Per quanto riguarda la tracciabilità, tutta la documentazione prodotta (Check-list, verbali di controllo e di sistema, esito documentazione del sistema SFC 2014 ecc.) viene caricata sul sistema informativo unico SISPREG2014.

L'AdC fa riferimento alle procedure previste dall'AdG per la gestione dei reclami.

### 7.3 RECUPERI

L'AdC tiene una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo ad un'operazione. Tale funzione è affidata ad un'unità dell'organismo e sotto la supervisione dell'unità di certificazione. L'AdC si serve, di norma, per l'esercizio di tale funzione, del sistema informativo SISPREG2014.

#### 7.3.1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA VOLTO A GARANTIRE LA RAPIDITÀ DEL RECUPERO DELL'ASSISTENZA FINANZIARIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA DELL'UNIONE

L'AdC tiene conto delle somme recuperabili e di quelle revocate relative alla cancellazione di tutto o di parte del contributo di un'operazione. Le somme recuperate devono essere restituite al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del Programma deducendoli dalla prima dichiarazione di spesa. Qualora i controlli sulle operazioni mettano in evidenza un'irregolarità, intesa come *“qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione”*<sup>2</sup>, l'AdC monitora il processo di recupero della somma attraverso le informazioni riportate nel registro dei debitori.

**7.3.2 PROCEDURE PER GARANTIRE UN'ADEGUATA PISTA DI CONTROLLO MEDIANTE LA CONSERVAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO DEI DATI CONTABILI, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI AGLI IMPORTI RECUPERATI, AGLI IMPORTI DA RECUPERARE, AGLI IMPORTI RITIRATI DA UNA DOMANDA DI PAGAMENTO, AGLI IMPORTI IRRECUPERABILI E AGLI IMPORTI RELATIVI A OPERAZIONI SOSPESE IN VIRTÙ DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO CON EFFETTO SOSPENSIVO; TUTTO CIÒ PER CIASCUNA OPERAZIONE, COMPRESI I RECUPERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 71 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 SULLA STABILITÀ DELLE OPERAZIONI.**

La responsabilità per la contabilità e per presentare i rapporti, i ritiri e i recuperi è centralizzata in capo all'AdC, che deve presentare alla Commissione un unico esauriente rapporto in merito alla questione, una volta all'anno in occasione della presentazione del documento di bilancio annuale. Per adempiere a tale funzione, l'AdC utilizza, di norma, il sistema informativo SISPREG2014, che comprende anche un "Registro debitori" dove viene registrata la contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione ad un'operazione. Entro il 1° febbraio di ogni anno, l'AdC presenta una dichiarazione in cui per ciascun asse prioritario del PO sono indicati gli importi ritirati dalle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell'anno precedente, gli importi recuperati che sono stati detratti da tali dichiarazioni di spesa, gli importi in attesa di recupero alla fine dell'anno precedente, elencati in base all'anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione.

Il registro dei debitori consente di rilevare le seguenti informazioni:

- Codice operazione;
- Beneficiario;
- Soggetto che ha avviato la procedura di recupero;
- Data dell'ordine di recupero;
- Scadenza;
- Data dell'avvenuto recupero;
- Importo da recuperare (suddiviso per fonte di finanziamento);
- Importo effettivamente recuperato (capitale, interessi legali e interessi di mora);
- Data correzione della certificazione di spesa;
- Ragioni della revoca del contributo;
- Avvenuta comunicazione all'OLAF.

L'AdG provvede ad aggiornare le informazioni relative all'avanzamento dei recuperi. Sulla base di tali informazioni, l'AdC aggrega i dati per asse, per beneficiario e per tipo di recupero, al fine di inserire le informazioni richieste per la predisposizione della domanda di pagamento. Attraverso il sistema informativo SISPREG2014, l'AdC monitora l'avanzamento dei recuperi da parte dell'AdG e ad ogni dichiarazione di spesa verifica il saldo dei recuperi per il periodo oggetto della dichiarazione e conseguentemente provvede alla detrazione della cifra dalla nuova domanda di pagamento, registrando la cifra sul "Registro Debitori" al fine di poter poi compilare correttamente la dichiarazione annuale.

Per quanto riguarda gli importi ritirati l'AdC tiene ed aggiorna il "Registro Debitori" contenente le seguenti informazioni:

- Codice operazione;
- Beneficiario;
- Soggetto che ha avviato la procedura di recupero;
- Importo ritirato (diviso per fonte di finanziamento);
- Data ordine di ritiro;
- Motivo del ritiro del contributo.

### 7.3.3 MODALITÀ PER DETRARRE GLI IMPORTI RECUPERATI O GLI IMPORTI CHE DEVONO ESSERE RITIRATI DALLE SPESE DA DICHIARARE

L'AdC, nel tenere la contabilità dei recuperi, suddivide le diverse tipologie di recupero a seconda che riguardino spese già certificate, spese non ancora certificate o soppressioni. La procedura da attivare varia a seconda che le spese da recuperare siano state o meno certificate alla Commissione europea. Le procedure a seconda delle varie casistiche sono descritte dettagliatamente nel manuale dell'AdC.

#### **Recupero delle spese già certificate**

La situazione di recupero di spese già certificate si verifica nei casi in cui la spesa sia stata certificata alla Commissione europea e quando questa sia stata comunicata all'OLAF o rientri tra quelle sotto soglia, fattispecie in cui comunicazione non è dovuta. In questi casi il soggetto responsabile del recupero (AdG e/o SRRAI e/o OI) emette un provvedimento di recupero della quota capitale, maggiorata degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data dell'erogazione e quella della restituzione che deve avvenire entro 60 gg dal provvedimento.

L'AdC, in seguito a comunicazione da parte del soggetto responsabile del recupero, iscrive la somma nel registro dei debitori e l'importo recuperato viene restituito alla Commissione europea mediante detrazione della cifra dalla dichiarazione di spesa successiva.

Nel rapporto annuale sugli importi recuperati, ritirati e sui recuperi pendenti, compilato secondo un modello predisposto, vengono fornite alla Commissione europea le informazioni opportune circa i recuperi effettuati.

#### **Recupero delle spese non certificate**

Qualora il recupero riguardi irregolarità relative a somme non ancora certificate alla Commissione europea, la procedura di recupero riguarda esclusivamente le AdG e/o le SRRAI e/o gli OI che gestiranno il recupero senza il concorso dell'AdC, direttamente a livello di bilancio regionale, mediante escussione della polizza fideiussoria, compensazione o emanazione di provvedimenti per il rimborso.

#### **Soppressioni o importi ritirati**

Nei casi in cui l'AdG decide di eliminare in via cautelativa la spesa irregolare dal Programma, prima che questa sia stata effettivamente restituita da parte del beneficiario, con la finalità di destinare le risorse ad altre operazioni, l'AdC provvede comunque alla deduzione della spesa dalla successiva domanda di pagamento, dandone regolarmente comunicazione alla Commissione europea per mezzo della dichiarazione annuale degli importi recuperati, ai sensi dell'art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (allegato VII – Appendici 1-2-3-4-5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014). Il recupero della somma verrà gestito successivamente a livello di bilancio regionale, secondo la procedura applicata per il recupero delle spese non certificate.

### **Restituzioni**

Per quanto concerne la restituzione di importi non connessi ad irregolarità, la procedura varierà a seconda che tali importi siano stati o meno certificati. Nel primo caso, infatti, l'AdC è ugualmente tenuta a detrarre la spesa dalla domanda di pagamento successiva iscrivendo quindi la cifra nel registro debitorio; nel secondo caso, invece, le somme verranno recuperate mediante procedimenti amministrativi interni che non coinvolgono l'AdC.

## 8. SISTEMA INFORMATICO

### 8.1 DESCRIZIONE, ANCHE MEDIANTE DIAGRAMMA, DEL SISTEMA INFORMATICO (SISTEMA DI RETE CENTRALE O COMUNE O SISTEMA DECENTRATO CON COLLEGAMENTI TRA SISTEMI).

#### 8.1.1. RACCOLTA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE INFORMATIZZATA DEI DATI RELATIVI A CIASCUNA OPERAZIONE


L'Autorità di gestione si avvale, per il PO FSE 2007/13, di un sistema informatico, denominato SISPOR, che già assicura buone *performance* per le attività di monitoraggio, controllo e certificazione, ma di cui è stata disposta la revisione, al fine di adattarlo ai requisiti prescritti dall'Unione europea e dallo Stato per il periodo 2014/20, oltre che per esigenze di razionalizzazione dei sistemi già operanti nell'amministrazione. A tal fine, la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 978 dell'11 luglio 2014, la realizzazione del sistema informativo, denominato SISPREG2014, quale sistema unico, per i Programmi FESR, FSE e FSC a titolarità della Regione, risultante dalla convergenza e evoluzione, sulla medesima architettura, accessibile via web, dei sistemi già operanti per il periodo 2007/13.

Il sistema contempla, pertanto, una serie di aggiornamenti e adattamenti alle nuove esigenze dettate dai regolamenti UE, in particolare dal Regolamento (UE) n. 480/2014 che illustra, all'allegato III, il dettaglio dei dati da registrare e conservare, in formato elettronico, per ogni operazione, nel sistema di sorveglianza istituito in conformità all'art. 125, par. 2, lett. d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Il nuovo sistema assicura che i dati - compresi, se del caso, quelli sui singoli partecipanti - siano registrati e conservati per ogni operazione, in modo da consentirne l'aggregazione ove ciò sia necessario ai fini del monitoraggio, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit.

SISPREG2014 consente, quindi, la gestione informatizzata delle procedure e attività, a livello di programma e di singolo progetto, da parte di tutti i soggetti coinvolti (Autorità di gestione, Programmatore del progetto, Attuatore del progetto, Organismo intermedio, Beneficiario del progetto, Controllore di I livello, Autorità di certificazione, Autorità di audit, Nucleo di valutazione) ed è deputato, fra l'altro, alla trasmissione bimestrale, al sistema centrale della Ragioneria generale dello Stato (IGRUE), delle informazioni previste dall'apposito Protocollo di colloquio<sup>3</sup>, oltre che a rendere disponibili e ad elaborare le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione della Politica regionale di sviluppo e dei relativi programmi e progetti (cfr. diagramma).

---

<sup>3</sup> Il Protocollo di colloquio è stato rilasciato, da ultimo, dalla Ragioneria generale dello Stato, con nota prot. n. 37288, in data 30 aprile 2015. Tale rilascio consente di procedere allo sviluppo delle funzionalità che sono progressivamente rilasciate.



In particolare, copre l'intero ciclo di vita di ciascun programma, nell'ambito delle seguenti macro-attività: 'Programmazione' (approvazione Programma ed eventuali riprogrammazioni, gestione finanziaria del Programma, delle previsioni di pagamento, dell'N+3 e delle erogazioni dalla CE e dallo Stato, approvazione Sistema di gestione e controllo e designazione delle Autorità, approvazione criteri di selezione dei progetti); 'Attuazione azioni, selezione e approvazione progetti' (a titolarità regionale o a regia, individuazione diretta o a avviso pubblico/bando a scadenza o a sportello, istruttoria); 'Attuazione' (monitoraggio finanziario, fisico e procedurale come di seguito precisato, relazioni di attuazione), 'Rendicontazione e controllo di I livello' (rendicontazione spese sostenute per progetto, controllo di I livello e dichiarazione spese ammissibili, gestione eventuale contraddittorio, aggregazione spese ammissibili, erogazioni ai beneficiari) 'Certificazione' (certificazione spese e domande di pagamento), 'Controllo di II livello' (controllo a campione di progetti, gestione contraddittorio, comunicazione irregolarità).

In particolare, le tipologie di monitoraggio assicurate dal sistema sono di tre tipi:

- **finanziario:** consente la sorveglianza dei Programmi, attraverso l'osservazione e l'analisi dei flussi finanziari. Contiene dati di programmazione (costo ammesso per fonte di finanziamento, piano dei costi, quadro economico e finanziario) e dati di attuazione (impegni, pagamenti, economie dei beneficiari e della Regione in favore dei beneficiari, realizzazione delle attività, nel caso di operazioni finanziate mediante opzioni di semplificazione della spesa);
- **procedurale:** consente di sorvegliare le procedure preliminari di attivazione delle risorse (procedura di attivazione) e i progetti nell'iter di attuazione (iter procedurale, SAL, sospensioni, revoche/rinunce, procedure di aggiudicazione);

- fisico: consente la rilevazione delle realizzazioni di ogni progetto concluso attraverso la misurazione dei valori conseguiti dagli indicatori di realizzazione (*output*), risultato (*outcome*), CORE e occupazionali. Oltre agli indicatori a livello di progetto, sono disponibili, altresì, indicatori fisici a livello di Programma ovvero indicatori di realizzazione e di risultato per ambito tematico, indicatori ambientali e indicatori di impatto.

Sono poi disponibili alcune funzioni trasversali, fra cui: la messa a disposizione di tutti i soggetti interessati, della documentazione completa, aggiornata e storicizzata necessaria per la corretta attuazione dei programmi e dei progetti, anche al fine di prevenire eventuali problematiche in sede di controllo; l'archiviazione dei documenti specifici (es. programmi, decisioni, deliberazioni, SIGECO, criteri di selezione, bandi, avvisi, convenzioni, atti di adesione, progetti, giustificativi di spesa, registri obbligatori, verbali di controllo e *check-list*, ecc.); la gestione di documenti elettronici e, ove possibile, debitamente firmati in forma digitale; la gestione e la tracciabilità degli iter dei procedimenti anche, ove necessario, mediante notifiche; il collegamento con basi dati esterne (CUP, CIG, Anagrafe tributaria, protocollo, Atti, ecc.); un sistema di reportistica a supporto delle varie fasi del processo; la pianificazione delle attività previste nell'ambito del progetto, dei relativi *step* procedurali e degli impegni e pagamenti ad esse collegate; l'acquisizione, per Programma e progetto, dei dati di bilancio dal sistema regionale, in merito agli stanziamenti, impegni e pagamenti/trasferimenti di parte spesa e stanziamenti, accertamenti e riscossioni di parte entrata. SISPREG2014 è anche la fonte dalla quale sono attinti gli elementi per il monitoraggio quadrimestrale e per la relazione annuale del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA).

Il sistema supporta, infine, le registrazioni adeguate nel caso di utilizzo degli strumenti finanziari (ad es. le registrazioni adeguate dell'uso delle risorse e delle plusvalenze di cui all'art. 44 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

#### 8.1.2. PROCEDURE PER GARANTIRE CHE I DATI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE SIANO RACCOLTI, INSERITI E CONSERVATI NEL SISTEMA E CHE I DATI SUGLI INDICATORI SIANO SUDDIVISI PER SESSO

L'operatività su SISPREG2014 è basata sull'individuazione di una serie definita di soggetti, suddivisi in Gruppi omogenei, associati ad una serie di ruoli.

La creazione di utenze e il relativo inquadramento all'interno del sistema sono consentiti tramite due differenti modalità: l'accesso al sistema di *back-office* per le utenze regionali, che tramite apposita interfaccia sono inquadrate in gruppi e relativi ruoli; l'accesso al sistema di *front-office*, anche per le utenze esterne. Un sistema di registrazione e di accreditamento automatizza l'inquadramento in gruppi e ruoli.

Il gruppo di appartenenza dell'utente determina l'operatività e la visibilità delle entità presenti a sistema (visualizzazione, inserimento, modifica, cancellazione, stampa, download, upload, validazione, ecc.).

#### 8.1.3. PROCEDURE PER GARANTIRE L'ESISTENZA DI UN SISTEMA CHE REGISTRA E CONSERVA IN FORMATO ELETTRONICO I DATI CONTABILI DI CIASCUNA OPERAZIONE, E SUPPORTA TUTTI I DATI NECESSARI PER LA PREPARAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E DEI CONTI

Attraverso il sistema SISPREG2014, l'AdG e l'AdC garantiscono l'esistenza di un sistema che registra e conserva in formato elettronico i dati contabili di ciascuna operazione e supporta tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei conti annuali, compresi i dati degli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione, secondo quanto stabilito dall'art. 126, lett. d), e dall'art. 137, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

I documenti contabili sono mantenuti al livello di gestione appropriato (beneficiario, strutture regionali, organismo intermedio, AdG, AdC ecc.) e forniscono informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute per ciascuna operazione cofinanziata dal PO oltre che le informazioni necessarie ad identificare i pagamenti effettuati.

In particolare, le spese effettivamente sostenute dai beneficiari delle operazioni, inserite ai fini del monitoraggio, sono, previo controllo di I livello, aggregate per ciascuno degli assi del PO e proposte, dall'AdG, per la certificazione. Il sistema permette, di conseguenza, di risalire alle singole spese che compongono ciascuna proposta di certificazione.

Infine, il sistema permette la gestione delle previsioni di pagamento, inserite a livello di progetto e aggregate a livello di Programma.

#### 8.1.4. PROCEDURE PER MANTENERE UNA CONTABILITÀ INFORMATIZZATA DELLE SPESE DICHIARATE ALLA COMMISSIONE E DEL CORRISPONDENTE CONTRIBUTO PUBBLICO VERSATO AI BENEFICIARI SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 126, LETTERA G), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Ai sensi dell'art. 126, lettera g) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il sistema SISPREG2014 permette l'elaborazione e garantisce la conservazione, nell'ambiente di lavoro riservato all'AdC, delle singole domande di pagamento inoltrate all'IGRUE e, per il suo tramite, all'Unione europea, con l'indicazione dei seguenti dati: la data e il numero della domanda di pagamento; l'importo complessivo suddiviso per fonte; il dettaglio delle spese - o della realizzazione delle attività nel caso di operazioni finanziate mediante costi semplificati - per ciascuna operazione; il contributo pubblico spettante ai singoli beneficiari; i rimborsi ottenuti dalla Commissione europea e dallo Stato. La tracciatura di queste informazioni è conservata in formato elettronico all'interno di SISPREG2014; all'interno degli archivi informatici dell'AdC è attivo un sistema RAID di archiviazione di tutte le procedure di certificazione.

#### 8.1.5. PROCEDURE PER TENERE UNA CONTABILITÀ DEGLI IMPORTI RECUPERABILI E DEGLI IMPORTI RITIRATI A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE TOTALE O PARZIALE DEL CONTRIBUTO A UN'OPERAZIONE SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 126, LETTERA H), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

L'applicativo SISPREG2014 disporrà di una contabilità degli importi recuperati, ancora da recuperare o irrecuperabili, di quelli relativi ad operazioni sospese, degli importi ritirati o da detrarre

dalla dichiarazione di spesa successiva o comunque entro la chiusura del PO, in esito alle operazioni di verifica operate ai vari livelli che hanno condotto alla soppressione totale o parziale del contributo ad un'operazione. Attualmente tutti gli importi recuperati sono gestiti attraverso la tenuta di una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo ad un'operazione. Tale funzione è affidata ad un'unità dell'organismo e sotto la supervisione dell'unità di certificazione. L'Autorità di certificazione aggiorna un "Registro debitori" in un archivio informatico presente all'interno dell'Agenzia protetto da un sistema di password e dotato di un sistema di archiviazione sicura RAID, dove viene registrata la contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione ad un'operazione. In esso sono indicati gli importi ritirati dalle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell'anno precedente, gli importi recuperati che sono stati detratti da tali dichiarazioni di spesa, gli importi in attesa di recupero alla fine dell'anno precedente, elencati in base all'anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione.

#### 8.1.6. PROCEDURE PER MANTENERE REGISTRAZIONI DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI SOSPESE IN VIRTÙ DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO CON EFFETTO SOSPENSIVO

Oltre alle funzionalità indicate al punto precedente il sistema informatico sarà in grado di registrare in tempo reale, tramite un procedura on-line, i reclami avanzati dai vari beneficiari, riportandone i contenuti e gestendo i tempi di evasione da parte dei vari organismi chiamati ad intervenire per competenza. In particolare, l'attuale gestione delle domande sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, è trattata conformemente con quanto espresso al punto precedente, cioè attraverso archiviazione sicura tramite sistema RAID della documentazione comunicata dall'autorità giudiziaria, sia delle risultanze delle procedure di eventuale recupero finanziario.

#### 8.1.7. PRECISARE SE I SISTEMI SONO OPERATIVI E SONO IN GRADO DI REGISTRARE IN MANIERA AFFIDABILE I DATI DI CUI SOPRA

Tenuto conto del rilascio del Protocollo IGRUE a fine aprile del 2015, poi modificato/integrato ad agosto e novembre 2015 e del rilascio del relativo Vademecum a fine dicembre 2015, il sistema SISPREG2014 è operativo a partire da maggio del 2015 con le prime funzionalità necessarie per dare avvio ai programmi ('programmazione' e attuazione azioni, selezione e approvazione progetti) richiamate al punto 4.1.1). Le rimanenti funzionalità saranno rese progressivamente disponibili.

## 8.2 DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE VOLTE A VERIFICARE CHE SIA GARANTITA LA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI

Dal punto di vista architetturale e tecnologico, SISPREG2014 si basa sui seguenti requisiti di base:

- componenti applicative basate su tecnologia web accessibili con protocollo http (eventualmente + SSL Https) e web-browser standard (Internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ...);
- tre livelli elaborativi di presentazione, logica applicativa e Data Base;
- conformità a standard di interoperabilità basati sull'utilizzo di "servizi" esposti da altri sistemi mediante tecnologie basate su Web Services, linguaggio XML, protocolli SOAP;
- utilizzo di sistemi di "document management" per la gestione della documentazione.

Dal punto di vista dei requisiti di sicurezza, il sistema assicura:

- l'accesso attraverso accesso profilato mediante idonee procedure di assegnazione delle credenziali;
- in relazione alle modalità di autenticazione degli utenti esterni abilitati all'uso dei sistemi, l'utilizzo della carta nazionale dei servizi CNS;
- per i documenti disponibili esclusivamente in formato elettronico, il sistema informatico soddisfare gli standard di sicurezza previsti dalle norme e garantisce che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili;
- la protezione delle comunicazioni, attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza affidabili.

Il sistema informatico SISPREG2014 assicura, infine, la separatezza delle funzioni di ciascuna Autorità; in tal senso, prevede una profilatura degli utenti di ciascuna Autorità del PO, per cui, sulla base di specifiche indicazioni dell'AdG, responsabile del sistema informatico, ogni Autorità interviene e accede solo su questioni di specifica competenza.

Il sistema informatico ha una struttura che prevede, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e accessibilità:

- utenze specifiche per i diversi soggetti coinvolti nell'attuazione;
- utenza specifica per l'Autorità di certificazione del programma e per gli eventuali OI per la visualizzazione, l'acquisizione e l'elaborazione dei dati necessari a supportare la presentazione delle domande di pagamento periodiche, nonché la presentazione dei conti annuali;
- utenza specifica per l'Autorità di audit, per la visualizzazione e l'acquisizione dei dati necessari a supportare le attività ordinarie di audit e le attività connesse alla predisposizione della documentazione di corredo della presentazione annuale dei conti;
- funzionalità specifiche per gli adempimenti connessi al ruolo di beneficiari.

### 8.3 DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE PER QUANTO CONCERNE L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 122, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

L'avvio della realizzazione del sistema SISPREG2014 è avvenuto a luglio del 2014. A partire da tale data ha preso avvio la complessa attività di definizione dei requisiti funzionali puntuali, che è

proceduta in parallelo con i progressivi rilasci del protocollo di colloquio dell'IGRUE e con l'elaborazione del presente Sistema di gestione e controllo. Come detto in precedenza, il rilascio definitivo del protocollo di colloquio consente di passare alle attività di sviluppo, avendo peraltro presente che le funzionalità di monitoraggio, controllo e rendicontazione già presenti nel precedente sistema saranno largamente riutilizzate.

#### Riferimenti normativi e documentali

- ❖ art. 125, par. 2, lettere d) ed e), Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ art. 122, par. 3 Regolamento (UE) n. 1303/2013
- ❖ Regolamento (UE) n. 184/2014
- ❖ Regolamento (UE) n. 215/2014
- ❖ Regolamento (UE) n. 480/2014
- ❖ Regolamento (UE) n. 821/2014
- ❖ Regolamento (UE) n. 1011/2014
- ❖ art. 1, c. 245, l. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilità 2014)
- ❖ Accordo di partenariato 2014/20, All. II, par. 1.1.3
- ❖ Protocollo unico colloquio IGRUE (aprile 2015)
- ❖ deliberazione della Giunta regionale n. 978/2014
- ❖ Piano rafforzamento amministrativo della Politica regionale di sviluppo 2014/20, Parte I, All. B, Strumenti comuni (dicembre 2014)